SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Camera di commercio di Modena

Camera di commercio di Rimini

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Provincia di Trento

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 giugno 2010, n. **138**.

Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle Scuole Europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;

Vista la legge del 15 marzo 1997, n. 59 che all'articolo 21 ha disposto l'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado d'istruzione;

Vista la legge del 10 gennaio 2006, n. 17 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del programma contabile annuale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 3 agosto 2009, n. 115 di «Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2009, che dispone il riassetto giuridico-funzionale della Scuola di Parma a decorrere dal 1° settembre 2010, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto il C.C.N.L. comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;

Visto il decreto interministeriale del 23 luglio 2004, n. 41, con il quale viene autorizzato il funzionamento di una Scuola associata al Sistema delle Scuole Europee, denominata «Scuola per l'Europa» di Parma fino al 31 agosto 2007;

Visto il Regolamento generale per le Scuole Europee approvato dal Consiglio Superiore in data 1-2 febbraio 2005 - Bruxelles e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto in data 29 dicembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al programma contabile annuale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21;

Visto il decreto interministeriale del 30 luglio 2007, n. 66, con il quale è stata autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola di Parma associata al sistema delle Scuole Europee, con sede in Parma;

Vista la Convenzione di accreditamento e di cooperazione tra le Scuole Europee e la «Scuola per l'Europa» di Parma, firmata il 26 luglio 2007 ed entrata in vigore dal 1° settembre 2007 con scadenza il 31 agosto 2010, con cui il Consiglio superiore delle Scuole Europee riconosce che il livello pedagogico, i programmi d'insegnamento e la struttura degli studi della Scuola di Parma sono conformi a quelli previsti per le Scuole Europee;

Vista la Convenzione Aggiuntiva per il conseguimento del Baccalaureato Europeo sottoscritta in data 14 gennaio 2009 e relativa alle classi sesta e settima del ciclo secondario e alla preparazione al Baccalaureato Europeo di cui al Regolamento Rif. 2009-D-519-IT in vigore dall'a.s. 2009/2010;

Visto il Regolamento di applicazione relativo alla nomina dei direttori delle Scuole Europee, approvato dal Consiglio Superiore, con procedura scritta, in data 13 luglio 2009;

Visto l'atto di accreditamento e di cooperazione sottoscritto il 17 luglio 2009 dal Segretario generale delle Scuole Europee ed il Capo del Dipartimento dell'Istruzione del MIUR, con il quale è stata disposta la proroga della Convenzione stessa per un periodo di due anni a decorrere dal 1° settembre 2009 e con scadenza al 31 agosto 2011;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 17 luglio 2009 e relativa al rinnovo della convenzione di accreditamento e di cooperazione prorogata per un periodo di due anni e con scadenza al 31 agosto 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza di Sezione del 10 maggio 2010;

Considerato che non sussistono i presupposti per la previsione di una fase transitoria relativa al reclutamento del personale della Scuola per l'Europa, ai fini di consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2010/2011, tenuto conto dei tempi necessari al perfezionamento del presente regolamento;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2465 del 17 giugno 2010) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 4452/DAGL/14.2.2.1/2/2007 del 17 giugno 2010;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e denominazioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) «Scuola», la «Scuola per l'Europa» di Parma istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17;

d) «EFSA», Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Art. 2.

Articolazione della Scuola

1. La Scuola funziona con tre sezioni linguistiche: anglofona, francofona, italiana e, in via sperimentale ricorrendone le condizioni e l'effettiva consistenza della domanda, anche con sezioni in lingua tedesca e spagnola.

2. La Scuola si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni. Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della licenza liceale europea (Baccalaureato Europeo).

3. Gli anni di studio compiuti nella Scuola con esito positivo, i diplomi e i certificati di studio conseguiti nella stessa, hanno valore nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, conformemente a quanto previsto per le Scuole Europee di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, con particolare riferimento all'articolo 5.

4. La Scuola presenta il seguente assetto amministrativo: ufficio di presidenza; ufficio di segreteria; ufficio di contabilità; ufficio del consiglio di amministrazione; segreteria del comitato tecnico-scientifico; servizi di archivio; servizi di biblioteca, laboratorio, cucina e ristorazione, magazzinaggio e quanto utile a supportare ed ampliare l'offerta formativa.

Art. 3.

Struttura e organizzazione didattica della Scuola

1. Il modello pedagogico della Scuola, i programmi, gli orari minimi di insegnamento, i criteri di formazione delle classi, sono quelli in uso nelle Scuole Europee di tipo I. Le lingue studiate nella Scuola sono quelle del sistema delle Scuole Europee. La Scuola è associata al sistema delle Scuole Europee e ne adotta gli ordinamenti, il modello didattico e il modello amministrativo.

2. È assicurato agli allievi l'insegnamento approfondito delle lingue moderne e, per quanto possibile, il mantenimento e sviluppo delle lingue materne.

3. Sono adottati interventi e misure volti a facilitare la possibile accoglienza degli alunni con esigenze educative specifiche, analogamente a quanto previsto nel Sistema delle Scuole Europee.

4. La Scuola, fatte salve le competenze in materia di calendario scolastico riservate all'autonomia scolastica, si adegua alle prescrizioni di carattere nazionale e regionale dell'ordinamento italiano, nonché a quelle dell'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I.

Art. 4.

Organi della Scuola

1. Gli organi della Scuola, in conformità al sistema delle Scuole Europee, sono:

a) il dirigente della Scuola;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato tecnico-scientifico;

d) il consiglio generale dei docenti;

e) i consigli di classe;

f) i dipartimenti didattici;

g) il consiglio educativo;

h) il consiglio di disciplina degli alunni;

i) l'associazione dei genitori;

l) il comitato degli studenti;

m) il collegio dei revisori dei conti.

2. Per la partecipazione alle sedute degli organi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g) h)*, *i)* ed *l)* non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art. 5.

Dirigente della Scuola

1. Il dirigente della Scuola assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, è il legale rappresentante della stessa, ha la responsabilità dell'attività amministrativa, delle risorse strumentali, finanziarie e dei risultati del servizio.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi della Scuola è preposto al corretto, efficace ed efficiente funzionamento della Scuola; è titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; promuove e sviluppa l'autonomia sul piano organizzativo, gestionale e didattico; pone in essere gli interventi volti ad assicurare l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie; attiva autonomamente i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche con le quali la Scuola, per il suo specifico ruolo, è chiamata a rapportarsi, sia in ambito nazionale che internazionale.

3. Il dirigente della Scuola in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale risponde direttamente al Ministro. Relaziona periodicamente al consiglio di amministrazione e al consiglio generale dei docenti al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle varie competenze assegnate agli organi della Scuola. In particolare, il dirigente:

a) presiede il consiglio generale dei docenti, i consigli di classe, i dipartimenti didattici, il consiglio educativo e il consiglio di disciplina degli alunni;

b) organizza le elezioni delle componenti elettive, coordina il funzionamento degli organi collegiali della Scuola e cura l'esecuzione delle delibere prese dai predetti organi;

c) procede, in base all'organico definito dal direttore generale per il personale scolastico del Ministero, alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e garantisce lo svolgimento delle attività didattiche;

d) forma le sezioni e le classi conformandosi alle disposizioni nazionali regolanti la materia, con possibilità di derogare al numero massimo e minimo degli alunni iscritti previsto dalle suddette disposizioni;

e) promuove il miglioramento continuo della qualità didattico-educativa della Scuola, secondo il modello pedagogico del Sistema delle Scuole Europee;

f) predispone, coadiuvato dal comitato tecnico-scientifico e dal segretario capo (direttore dei servizi generali e amministrativi), il piano annuale e pluriennale delle attività didattiche e amministrative, il regolamento di gestione della Scuola, il calendario scolastico e la proposta di documento contabile annuale e di conto consuntivo della Scuola, nonché le variazioni al medesimo documento contabile annuale;

g) adotta le iniziative finalizzate al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativo-gestionale e funzionale della Scuola;

h) vigila sull'attività di tutto il personale docente e non docente della Scuola, acquisendo gli elementi necessari alla valutazione del servizio — valutazione che rientra nelle proprie competenze sentito il comitato tecnico-scientifico — anche ai fini del rinnovo degli incarichi biennali;

i) adotta i provvedimenti di cessazione dall'incarico, prima della scadenza e i provvedimenti di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale nei casi di cui all'articolo 20 del presente decreto;

l) predispone per il Ministro la relazione annuale sull'andamento generale della Scuola.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro ed è composto da:

a) un direttore generale del Ministero, anche in quiescenza, designato dal Ministro;

b) un rappresentante dell'EFSA;

c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna;

d) un rappresentante del Comune di Parma;

e) un rappresentante della Provincia di Parma;

f) il presidente dell'associazione dei genitori eletto dagli stessi;

g) un rappresentante del personale della Scuola eletto dallo stesso tra il personale docente e il personale amministrativo tecnico ausiliario;

h) non più di tre rappresentanti dell'imprenditoria locale scelti tra coloro che contribuiscono al finanziamento della Scuola.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore generale del Ministero, designato dal Ministro.

3. Il segretario capo partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facoltà di invitare, a titolo consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, persone interne alla Scuola, compreso il rappresentante degli studenti in seno al consiglio educativo, o persone esterne alla stessa, le cui competenze tecniche ed esperienze consolidate nei settori di trattazione siano utili alla soluzione di specifiche questioni poste all'ordine del giorno.

5. È previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del presidente ed è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.

7. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione e indirizzo. In particolare:

a) approva, su proposta del dirigente sentito il comitato tecnico-scientifico, le linee programmatiche della gestione, il piano annuale e pluriennale delle attività di-

dattiche e amministrative, il regolamento di gestione della Scuola, il calendario scolastico, il documento contabile annuale e il conto consuntivo;

b) adotta, su proposta del comitato tecnico-scientifico, le variazioni al documento contabile annuale;

c) autorizza gli accordi con gli enti che contribuiscono al finanziamento della Scuola;

d) esprime parere al dirigente della Scuola, ai fini della successiva richiesta di autorizzazione al direttore generale del personale della scuola del Ministero in merito alle proposte delle consistenze e delle variazioni dell'organico relative al personale della Scuola;

e) determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante;

f) vigila sul generale andamento della gestione della Scuola;

g) esprime parere non vincolante al dirigente della Scuola in merito ai provvedimenti di cessazione dall'incarico per valutazione non positiva e/o per incompatibilità ambientale, relativi al personale docente e amministrativo tecnico ausiliario di cui al successivo articolo 21 del presente decreto;

h) decide in merito a questioni relative al mancato accoglimento delle richieste di iscrizione, ai ricorsi concernenti la non ammissione alla classe successiva, nonché avverso i provvedimenti disciplinari gravi.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta e si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il dirigente della Scuola, che vi partecipa senza diritto di voto, oppure i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Art. 7.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal capo del dipartimento per l'istruzione del Ministero, è composto:

a) dal dirigente della Scuola;

b) da un dirigente del Ministero scelto dalla stessa Amministrazione centrale;

c) dal rappresentante eletto dai genitori;

d) dal rappresentante eletto dal personale docente della Scuola che lo presiede.

2. Il segretario capo partecipa ai lavori del comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto.

3. Il comitato tecnico-scientifico è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.

4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facoltà di invitare ai lavori del comitato, a titolo consultivo e senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola, persone interne o esterne alla Scuola, le cui competenze ed esperienze, siano utili per la trattazione e la soluzione di specifiche questioni.

5. Il comitato tecnico-scientifico, ha funzioni consultive e tecniche di carattere generale per assicurare che le attività siano svolte in modo adeguato e rispondente alle esigenze della Scuola e coerenti con il sistema delle Scuole Europee. In particolare, il comitato tecnico-scientifico:

a) prepara il successivo svolgimento dei lavori del consiglio di amministrazione;

b) elabora criteri generali organizzativo-gestionali della Scuola;

c) elabora il piano annuale e pluriennale delle attività didattiche e amministrative da sottoporre, da parte del dirigente della Scuola, al consiglio di amministrazione, valutate le proposte in merito avanzate dal consiglio generale dei docenti;

d) formula proposte al dirigente in merito al documento contabile annuale e al conto consuntivo della Scuola, nonché di variazione al documento contabile annuale;

e) esprime pareri su questioni di natura tecnico-scientifica poste dagli altri organi della Scuola;

f) formula proposte per favorire l'innovazione metodologico-didattica, nonché la programmazione dell'azione educativa;

g) individua i criteri per la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la valutazione del personale, nonché per la collaborazione con enti esterni;

h) si raccorda con i consigli di ispezione e i competenti organi delle Scuole Europee.

6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, secondo necessità e su richiesta del presidente o di almeno la metà più uno dei componenti. Il comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

7. È previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del comitato tecnico-scientifico.

Art. 8.

Consiglio generale dei docenti

1. Il consiglio generale dei docenti è costituito dal dirigente che lo presiede e da tutti gli insegnanti in servizio nella Scuola.

2. Per la trattazione di temi e di questioni specifiche ai cicli scolastici, il consiglio generale si articola in due sezioni: quella del ciclo materno e primario e quella del ciclo secondario. Le due sezioni possono operare separatamente. In questo caso i docenti sono ripartiti secondo il ciclo di appartenenza e coordinati da docenti designati dal dirigente per ciascun ciclo.

3. All'interno di ciascun ciclo è costituito un gruppo di lavoro con compiti di consulenza in ordine al processo di integrazione scolastica degli alunni con bisogni specifici. Di esso fanno parte i docenti delle classi interessate e il docente coordinatore delle problematiche relative agli alunni con bisogni specifici nominato dal dirigente della Scuola.

4. Il consiglio può decidere la formazione di ulteriori gruppi di lavoro per l'approfondimento di determinate tematiche e questioni.

5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente della Scuola ad uno dei membri del consiglio.

6. Il consiglio generale dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della Scuola e in particolare:

a) formula proposte al comitato tecnico-scientifico in ordine alla programmazione dell'azione educativa, anche al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al dirigente della Scuola relative alla formazione delle classi e all'assegnazione alle stesse dei docenti, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e allo svolgimento delle attività didattiche;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;

d) provvede all'adozione dei libri di testo;

e) elegge i suoi rappresentanti in seno agli organi della Scuola;

f) programma ed attua le iniziative per il sostegno agli alunni con bisogni specifici;

g) provvede agli aspetti procedurali concernenti gli esami intermedi e finali;

h) formula proposte al comitato tecnico-scientifico per la redazione di piani di sviluppo annuali e pluriennali della Scuola;

i) esprime pareri, su richiesta del dirigente della Scuola, al comitato tecnico-scientifico e al consiglio di amministrazione su questioni riguardanti aspetti didattici.

7. Il Consiglio generale dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce una volta ogni trimestre, quando il dirigente della Scuola ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

8. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in orario non coincidente con le lezioni.

Art. 9.

Consigli di classe

1. I consigli di classe sono costituiti da tutti i docenti della classe e dal docente coordinatore delle problematiche relative agli alunni con bisogni specifici.

2. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente o da un docente suo delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del consiglio.

3. Il consiglio di classe esercita le competenze in materia di valutazione periodica e finale del profitto e del comportamento degli alunni e, se necessario, propone gli interventi didattici e le misure da adottare. Il consiglio di classe formula, inoltre, al consiglio generale dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, nonché alle iniziative di sperimentazione allo scopo di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

4. Il consiglio di classe svolge funzioni di coordinamento didattico per favorire i rapporti interdisciplinari e la continuità didattica.

5. Le riunioni del consiglio di classe si svolgono in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art. 10.

Dipartimenti didattici

1. I dipartimenti didattici, strutture organizzative presiedute dal dirigente della Scuola o da un docente suo delegato, sono composti dai docenti di una stessa disciplina o di discipline affini. I dipartimenti elaborano linee di indirizzo e di coordinamento relative ad una o più discipline affini.

2. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del dipartimento didattico.

3. I dipartimenti didattici sono costituiti dal dirigente, sentito il consiglio generale dei docenti e il comitato tecnico-scientifico.

Art. 11.

Consiglio educativo

1. Il consiglio educativo, nominato dal dirigente della Scuola che lo presiede, è costituito da tre rappresentanti dei docenti, di cui almeno uno del ciclo secondario, un rappresentante del personale amministrativo tecnico ausiliario, tre rappresentanti dei genitori, di cui almeno uno del ciclo secondario, un rappresentante degli studenti del ciclo secondario, designato dal comitato degli studenti. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del consiglio. In caso di impedimento il dirigente della Scuola è sostituito da un docente suo delegato.

2. Il consiglio contribuisce allo sviluppo di relazioni umane positive, alla individuazione delle condizioni ottimali per la promozione di un'offerta formativa efficace, che metta in risalto il carattere europeo della Scuola. A tale scopo avanza proposte al comitato tecnico-scientifico.

3. Per la trattazione di specifici argomenti, il consiglio può decidere di articolarsi in commissioni di ciclo, che possono anche operare separatamente.

Art. 12.

Consiglio di disciplina degli alunni

1. Il consiglio di disciplina degli alunni, nominato dal dirigente della Scuola che lo presiede, è composto da un docente del ciclo primario e tre docenti del ciclo secondario, uno per ciascuna sezione linguistica. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente a uno dei membri del consiglio stesso.

2. Il consiglio tratta delle infrazioni disciplinari degli alunni che rivestono carattere di gravità e decide, su proposta del consiglio di classe, i provvedimenti conseguenti, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento generale delle Scuole Europee - Capitolo VI - Disciplina, articoli 40-44.

Le misure disciplinari sono:

a) rimprovero;

b) impegno lavorativo aggiuntivo;

c) impegno lavorativo aggiuntivo con prolungamento della permanenza a Scuola oltre l'orario scolastico;

d) avvertimento e/o sanzione da parte del dirigente, con o senza minaccia di sospensione;

e) sospensione dalla Scuola, comminata direttamente dal dirigente fino ad un massimo di 3 giorni o comminata dal dirigente, su parere favorevole del consiglio di disciplina, fino ad un massimo di 15 giorni;

f) espulsione dalla Scuola decisa dal dirigente, su parere favorevole del consiglio di disciplina.

3. Le sospensioni ed espulsioni non sono ammesse nel ciclo primario.

4. Contro la sospensione di durata superiore a 10 giorni o l'espulsione dalla Scuola è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione che decide ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.

Art. 13.

Associazione dei genitori

1. L'associazione dei genitori è composta da tutti i genitori degli alunni frequentanti la Scuola ed ha lo scopo di assicurare la collaborazione fra i genitori degli allievi e le autorità scolastiche. Elegge al suo interno il presidente che è componente del consiglio di amministrazione, il vice-presidente e i tre rappresentanti in seno al consiglio educativo, nonché il rappresentante in seno al comitato tecnico-scientifico.

Art. 14.

Comitato degli studenti

1. Il comitato degli studenti è composto da un rappresentante eletto da ciascuna classe del ciclo secondario.

2. Il comitato designa il rappresentante degli alunni nel consiglio educativo ed ha lo scopo di favorire la partecipazione democratica alla vita scolastica degli studenti, nonché di concorrere alla loro crescita umana e civile. A tal fine il comitato può presentare proposte al dirigente della Scuola e al consiglio educativo.

Art. 15.

Alunni

1. Al solo fine dell'ammissione alla Scuola, gli alunni sono suddivisi in tre categorie:

categoria 1 - figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni europee;

categoria 2 - figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che abbiano stipulato accordi con la Scuola;

categoria 3 - figli di italiani e non che scelgono di frequentare la Scuola la cui ammissione è subordinata alla disponibilità di posti.

2. Hanno priorità di accesso alla Scuola gli alunni appartenenti alla categoria 1, ovvero fratelli o sorelle di alunni già iscritti; allievi con particolari profili di eccellenza; allievi con «domanda del sociale» che sottendono la presenza oggettiva di situazioni di particolare delicatezza o indigenza in condizioni di merito scolastico eccellente. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti nelle classi avviene secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di gestione della Scuola. Contro le decisioni concernenti la mancata iscrizione di un alunno è possibile produrre ricorso al consiglio di amministrazione.

3. La valutazione degli alunni segue, di norma, i criteri, le procedure, la scansione temporale, la modulistica e il sistema di votazione in uso nelle Scuole Europee di tipo I. Il consiglio di classe decide sull'ammissione alla classe successiva. Avverso le decisioni di non ammissione alla classe successiva può essere prodotto ricorso al consiglio di amministrazione. Il ricorso relativo agli esami di Baccalaureato Europeo può essere inoltrato dal candidato, che si ritenga pregiudicato in seguito ad un vizio di forma, al Segretario generale delle Scuole Europee, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di applicazione delle disposizioni concernenti il Baccalaureato Europeo (Rif. 2009-D-519-IT), in vigore dall'anno scolastico 2009/2010.

Art. 16.

Il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola

1. Il personale della Scuola si conforma a quanto previsto dall'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I.

2. Le categorie professionali del personale della Scuola sono le seguenti:

a) Personale docente;

b) Segretario capo (*);

c) Assistente amministrativo;

d) Assistente tecnico;

e) Collaboratore scolastico.

3. Alla copertura degli orari di cattedra non completi, nonché dei posti del personale aggiuntivo di cui al successivo articolo 19 e alle supplenze per assenze superiori a 6 giorni, si provvede con contratti di prestazione d'opera nel limite massimo del 20% dei posti in organico e nel rispetto della copertura finanziaria fissata all'articolo 3 della citata legge 3 agosto 2009, n. 115. Il servizio prestato presso la Scuola è equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.

4. Il numero dei contratti attivabili per ciascuna categoria di personale, ai sensi del comma 8, articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, è definito dalla Tabella B che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, con la possibilità di incremento connesso all'aumento degli alunni e delle classi.

5. La programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente ed ATA è effettuata dal consiglio di amministrazione entro i limiti massimi consentiti dalla copertura finanziaria.

(*) Per segretario capo si intende il profilo dell'amministratore contabile vigente nelle Scuole Europee, corrispondente al direttore dei servizi generali e amministrativi dei ruoli nazionali.

6. Il direttore generale per il personale scolastico del Ministero definisce con proprio provvedimento l'organico del personale della Scuola, con una consistenza organica massima pari a 92 unità di personale e sulla base della normativa nazionale regolante la materia e nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge n. 115/2009, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 1 della medesima legge, tenuto anche conto dei parametri vigenti nelle Scuole Europee di tipo I.

Art. 17.

Personale docente

1. Nell'interesse del buon funzionamento della Scuola e del principio di economicità-efficacia del servizio, il docente può essere incaricato dal dirigente, su parere del comitato tecnico-scientifico, di impartire l'insegnamento di una disciplina affine, anche non rientrante nella propria classe di abilitazione.

2. L'orario di insegnamento del personale docente è stabilito secondo i criteri e le modalità previsti dallo Statuto del personale comandato che opera nelle Scuole Europee e può essere incrementato, per esigenze della Scuola, fino ad un massimo del 10%. L'orario comprende anche l'eventuale sostituzione, secondo il calendario stabilito dal dirigente, del personale che si assenta per un periodo fino a 6 giorni, ivi compresi giorni non lavorativi.

3. I docenti, oltre all'insegnamento, sono incaricati della sorveglianza degli alunni durante tutta la loro permanenza a Scuola, compreso il tempo della mensa; partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; curano i rapporti con le famiglie; partecipano obbligatoriamente alle attività di formazione e aggiornamento in servizio promosse dalla Scuola.

Art. 18.

Personale amministrativo

1. Il segretario capo, coadiuvato dal personale di segreteria, coordina, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal dirigente, i servizi amministrativi generali e sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e di ragioneria, curandone l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; vigila sul personale amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e aggiuntivo; prepara la documentazione occorrente per lo svolgimento delle attività degli organi della Scuola.

2. Il segretario capo, all'inizio dell'anno scolastico, formula una proposta di piano delle attività inerente le prestazioni dell'orario di lavoro del personale amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e aggiuntivo. Il dirigente, verificatane la congruenza rispetto alle finalità della Scuola, adotta il piano presentato dal segretario capo, che ne assicura l'attuazione.

3. Per quanto concerne gli adempimenti del segretario capo in materia finanziaria e patrimoniale, nonché in materia di attività negoziale, si rinvia, ove compatibili, a quanto stabilito dal decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

4. Il personale assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, nonché il personale aggiuntivo, collabora con il dirigente e con il segretario capo al perseguimento delle finalità organizzative della Scuola e assolve, in relazione ai propri specifici profili professionali, alle funzioni amministrative, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza degli alunni.

5. Il personale amministrativo elegge i propri rappresentanti in seno agli organi della Scuola. A tale personale, in quanto compatibili, si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Art. 19.

Altre figure professionali del personale

1. La Scuola può avvalersi delle figure professionali di seguito indicate, proprie dell'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I:

a) Direttore aggiunto;

b) Consigliere di educazione del ciclo secondario;

c) Personale aggiuntivo di cui alla decisione del Consiglio Superiore delle Scuole Europee assunta in data 17-18 aprile 2007.

2. Il direttore aggiunto assiste il dirigente della Scuola nell'esercizio delle sue funzioni. La nomina, che non si configura come atto dovuto, è effettuata dal dirigente, sentito il consiglio di amministrazione, tra i docenti in servizio nella Scuola. Qualora le dimensioni della Scuola e le esigenze gestionali lo richiedano, può essere nominato un direttore aggiunto per il ciclo primario e uno per il ciclo secondario. Ad uno solo sono assegnate dal dirigente le funzioni vicarie, da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del dirigente. Il direttore aggiunto può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento; in tal caso il carico dell'orario di servizio si raddoppia rispetto al normale orario di insegnamento da cui è stato esonerato.

3. Il consigliere di educazione per il ciclo secondario è un docente incaricato dal dirigente di vigilare sugli alunni e di collaborare con il personale educativo. Può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento; in tal caso il carico dell'orario di servizio si raddoppia rispetto al normale orario di insegnamento da cui è esonerato.

4. La Scuola può anche avvalersi di personale aggiuntivo di cui alla classificazione riportata nella risoluzione 2007-D-153-en-3, assunta dal Consiglio delle Scuole Europee nell'incontro di Lisbona del 17-18 aprile 2007.

Art. 20.

Stato giuridico ed economico del personale

1. Il personale in servizio nella Scuola è tenuto a dimorare ad una distanza dalla sede scolastica non di ostacolo al regolare svolgimento dei propri compiti.

2. L'orario di servizio del personale assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con possibilità di incremento, per esigenze della Scuola, fino ad un massimo del 10%.

3. Per quanto concerne le assenze per malattia, le aspettative per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, le ferie, i permessi e le assenze, si applicano al personale della Scuola le disposizioni previste dai rispettivi contratti nazionali di lavoro valevoli in area metropolitana.

4. La cessazione dell'incarico prima della scadenza può avvenire su disposizione del dirigente per:

a) riduzione dell'organico della Scuola;

b) rinuncia all'incarico o dimissioni dal servizio;

c) accertata incompatibilità ambientale espressa dal dirigente della Scuola su conforme parere non vincolante del consiglio di amministrazione;

d) valutazione negativa espressa dal dirigente;

e) sanzioni disciplinari superiori alla censura o alla multa;

f) assenza dal servizio per malattia superiore a 60 giorni;

g) sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

5. Per le vertenze di lavoro del personale della Scuola, compresi l'arbitrato e la conciliazione, il Foro competente è quello di Parma. La scuola può essere parte in giudizio.

Art. 21.

Valutazione del personale

1. Ai fini del rinnovo o dell'interruzione anticipata dell'incarico biennale, il dirigente, sentito il consiglio di amministrazione, valuta con apposita relazione tutto il personale, docente ed amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della Scuola.

2. Il consiglio di amministrazione, in conformità di quanto previsto dal regolamento di gestione della Scuola, stabilisce i criteri di valutazione del personale docente e non docente della Scuola ed esprime parere non vincolante sulla relazione di valutazione predisposta dal dirigente.

Art. 22.

Aspetti disciplinari

1. Il dirigente della Scuola risponde direttamente al Ministro in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale e, per quanto concerne gli aspetti connessi alla conseguente responsabilità di direzione, è soggetto alle disposizioni di cui al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area V e alle norme che regolano la dirigenza dello Stato.

2. Per quel che attiene agli aspetti disciplinari e alle relative sanzioni si fa rinvio, per il personale docente, al titolo I, capo IV della parte terza del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 27 marzo 2001, n. 97, alla legge 25 ottobre 2007, n. 176, al contenuto della circolare ministeriale 19 dicembre 2006, n. 72, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, titolo IV.

3. Per quanto concerne il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si fa rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, ed in particolare agli articoli dal 92 al 99 del medesimo.

Art. 23.

Selezione del personale

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 115, per il reclutamento del personale docente e non docente unicamente appartenente ai ruoli metropolitani si ricorre alle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. Le procedure selettive sono disciplinate con apposito regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali ed in conformità delle procedure di mobilità seguite dal Ministero degli affari esteri per la destinazione del personale docente ed amministrativo alle Scuole Europee, ai sensi degli articoli 109 (già 105), 111 e 112 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007, capo X.

2. Il regolamento, di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dall'Autorità vigilante, vale a dire dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per il personale scolastico.

3. La procedura per la selezione del personale di «madre lingua» deve assicurare, anche attraverso accordi con le autorità dei paesi dell'Unione Europea interessati, il reclutamento di docenti di elevata professionalità; in particolare, i docenti debbono possedere specifica abilitazione all'insegnamento, riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione Europea di provenienza. La conoscenza della lingua italiana o di un'ulteriore lingua veicolare della Scuola (francese, inglese, tedesco) costituisce, a parità di altre condizioni, titolo di preferenza.

Art. 24.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo procapite, espresso in euro, è corrisposto in dodici mensilità ed è comprensivo della tredicesima mensilità.

2. Gli importi comprendono anche il compenso per la sostituzione di docenti che si assentano per un periodo inferiore a 6 giorni, nonché tutte le attività connesse all'esercizio della funzione docente, ivi compresa l'attività di aggiornamento, di assistenza e sorveglianza degli alunni. Non rientrano nel limite dell'onnicomprensività i compensi dovuti per lo svolgimento di eventuali incarichi aggiuntivi individuati dal comitato tecnico-scientifico ed autorizzati dal consiglio di amministrazione i quali dovranno essere formalmente attribuiti dal dirigente, su proposta dello stesso.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 si intende al lordo delle trattenute a carico del dipendente, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e degli oneri riflessi a carico dello Stato.

4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata.

5. Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

6. Ai docenti di madre lingua straniera, qualora non residenti in Italia, è riconosciuta per una sola volta anche un'indennità di prima sistemazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115, la corresponsione della retribuzione di cui al punto 1 non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Resta fermo il riconoscimento ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e previdenza, del periodo di servizio prestato presso la Scuola.

8. Per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 19, lettera *c)*, nonché per il personale al quale è richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo, o che sostituisce personale assente per periodi superiori a 6 giorni, il trattamento economico è stabilito dal contratto di prestazione d'opera. La retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, è determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna.

Art. 25.

Gestione contabile

1. L'attività finanziaria della Scuola si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale di seguito denominato «programma» predisposto dal dirigente della Scuola coadiuvato dal segretario capo e proposto dal comitato tecnico-scientifico, con il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori dei conti, entro il 15 novembre al consiglio di amministrazione. La relativa delibera è adottata dal consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Nel programma sono indicate tutte le entrate aggregate in base alla loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa occorrenti per far fronte alle esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per l'erogazione dei compensi spettanti al personale dipendente per effetto delle norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per sostenere le spese di investimento e per la realizzazione di singoli progetti. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.

3. Nel programma è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento. Al programma è allegata la tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.

4. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva il cui ammontare non deve essere superiore al 5% delle spese di funzionamento iscritte nel programma.

5. L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni ivi previsti.

6. Le entrate accertate, ma non riscosse, durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio stesso costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

7. Il programma è affisso all'albo della Scuola entro 15 giorni dalla sua approvazione ed inserito nell'apposito sito web della Scuola.

8. Entro il 30 giugno il consiglio di amministrazione verifica le disponibilità finanziarie della Scuola e lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

9. Fatti salvi casi eccezionali da motivare, durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma.

10. Il patrimonio della Scuola è costituito da beni immobili e mobili, secondo le norme del Codice Civile. I beni sono individuati e descritti negli inventari. La Scuola può acquistare o alienare beni mobili e immobili.

11. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali, concessi in uso alla Scuola e iscritti in distinti inventari, si applicano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

12. Le risorse finanziarie sono assegnate dallo Stato alla Scuola, in osservanza del decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21, senza vincolo di destinazione e con l'obiettivo prioritario dello svolgimento dei compiti istituzionali propri della Scuola.

13. La Scuola provvede alla autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti da entrate proprie o da finanziamenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti o soggetti pubblici e privati sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

14. La gestione finanziaria della Scuola si realizza in termini di competenza e di cassa e risponde ai principi di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità. È vietata la gestione di fondi fuori dal programma.

15. L'unità temporale della gestione contabile della Scuola è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

16. Il conto consuntivo è predisposto dal segretario capo entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione della Scuola e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto dal comitato tecnico-scientifico, entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio di amministrazione.

17. Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

18. L'Amministrazione centrale del Ministero vigilante fornisce alla Scuola, anche sulla base di indicazioni generali, assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile.

19. Il documento contabile annuale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo sono trasmessi entro dieci giorni dalla deliberazione da parte del consiglio di amministrazione alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato della relativa documentazione.

Art. 26.

Finanziamenti

1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale di:

a) contributo dello Stato di cui all'articolo 3, lettera *B)* della citata legge 3 agosto 2009, n. 115;

b) contributo degli enti locali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della citata legge 3 agosto 2009, n. 115;

c) contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni della categoria I;

d) proventi derivanti da tasse scolastiche;

e) contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi;

f) eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.

Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro, è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o, comunque, in possesso di adeguati titoli e di specifica professionalità.

2. Due membri effettivi e due membri supplenti sono scelti dal Ministro; un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano, al loro interno e nella prima riunione, il presidente del collegio dei revisori dei conti. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.

3. I revisori dei conti rimangono in carica per tre esercizi finanziari e sono confermabili per un ulteriore triennio.

4. Il collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5. Il collegio svolge, altresì, i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti esprime parere sul programma, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

6. Il collegio si riunisce normalmente una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il suo presidente lo ritenga opportuno in relazione alle attività da svolgere. Le riunioni si svolgono su iniziativa del presidente del collegio dei revisori, al quale compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due componenti.

7. Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate; copia dei verbali deve essere trasmessa al dirigente della Scuola. Il collegio può deliberare l'inoltro dei verbali stessi al consiglio di amministrazione, con contestuale comunicazione al dirigente della Scuola.

8. I revisori dei conti possono procedere anche individualmente, previa comunicazione al presidente, a verifiche e ad operazioni di riscontro, nell'ambito dei programmi di attività concordati collegialmente. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili della Scuola.

9. I revisori supplenti intervengono alle riunioni del collegio dei revisori dei conti solo in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

10. I revisori dei conti possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

11. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 28.

Norma transitoria e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e dell'Area V, nonché alle disposizione relative al personale dirigente dello Stato.

2. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 324

Tabella A

Trattamento economico (euro)	Trattamento economico *pro capite* lordo Stato
(a) Dirigente	138.879
(b) Direttore aggiunto	106.626
(c) Consigliere di educazione ciclo primario	106.535
(d) Consigliere di educazione ciclo secondario	117.273
(e) Insegnante infanzia	80.847
(f) Insegnante primaria	88.881
(g) Insegnante secondaria di primo grado	117.273
(h) Insegnante secondaria di secondo grado	117.273
(i) Segretario Capo	84.929
(j) Assistente amministrativo	63.388
(k) Assistente tecnico	63.388
(l) Collaboratore scolastico	45.058

Tabella B

PERSONALE	ORGANICO TEORICO DI DOTAZIONE A.S. 2010/2011				
				totale	**84**
DIREZIONE					3
Dirigente					1
Direttore aggiunto (a)					2(a)
ATA (c)					12
Segretario Capo					1
Assistente amministrativo					7
Assistente tecnico					3
Collaboratore scolastico					1
DOCENTE	**sez. italiana**	**sez. inglese**	**sez. francese**		
Scuola Materna					9
Insegnante titolare di cattedra	4	2	2		8
Insegnante non titolare (b)					2 (b)
Insegnante di sostegno					1
Scuola Elementare					21
Insegnante titolare di cattedra	8	7	5		20
Insegnante non titolare (b)					2 (b)
Insegnante di sostegno					1
Consigliere di educazione ciclo primario					Non previsto
Ciclo Secondario					39
Insegnante titolare di cattedra	10	11	9		30
Insegnante non titolare (b)					3 (b)
Insegnante di sostegno				2	2
Insegnante madrelingua con ulteriori insegnamenti linguistici oltre Fr e En (b)				6	6 1 (b)
Consigliere di educazione ciclo secondario (a)					1 (a)
PERSONALE AGGIUNTIVO (b)					**8**

(a) Le figure di "Direttore aggiunto" e "Consigliere di educazione" sono da considerarsi incarichi aggiuntivi alla medesima figura individuata tra il personale insegnante. Non rappresentano, pertanto, un ulteriore posto in organico.

(b) I contratti di prestazione d'opera per il personale aggiuntivo si effettueranno nell'ambito del 20% della dotazione organica, con trattamento economico rapportato alla prestazione dovuta, di cui all'art. 16, comma 3, del presente regolamento.

(c) Il personale ATA comprende: un segretario capo; sette assistenti amministrativi; tre assistenti tecnici; un collaboratore scolastico. Per il servizio di pulizia dei locali si farà ricorso ad appalto esterno mediante apposito contratto con ditta di pulizia con oneri a carico delle spese di funzionamento di cui all'art. 3 della legge n. 115/09.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— La legge 6 marzo 1996, n. 151, concernente «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1996, n. 70, supplemento ordinario.

— Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto

per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

— La legge 10 gennaio 2006, n. 17, concernente «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2006, n. 21.

— La legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2006, n. 300, supplemento ordinario.

— La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2009, n. 53.

— La legge 3 agosto 2009, n. 115, recante: «Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2009, n. 187.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.

— Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2007, n. 292, supplemento ordinario n. 274.

— Il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2001, n. 57, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° marzo 2007, n. 21, reca: «Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole».

Note all'art. 1:

— Per la legge 10 gennaio 2006, n. 17, concernente «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004» si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»:

«Art. 5. — 1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'art. 11, previo accordo degli organi nazionali competenti.

2. Il ciclo completo di studi secondari è sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che è oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato "accordo sulla licenza liceale europea". Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato.

I titolari della licenza liceale europea conseguite presso la Scuola:

a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari;

b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio equivalenti.

Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per "Università" si intendono:

a) le università,

b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle università.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 e l'art. 3 della legge 3 agosto 2009, n. 115, concernente «Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma»:

«8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.».

«Art. 3 *(Copertura finanziaria).* — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;

b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 22:

— Per il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», si vedano le note alle premesse.

— La legge 27 marzo 2001, n. 97, recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2001, n. 80.

— La legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2007, n. 250.

— La circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 72 del 19 dicembre 2006, reca «Procedimenti e sanzioni disciplinari del comparto scuola. Linee di indirizzo generali».

— Per la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti», si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», si vedano le note alle premesse.

— Per il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per il testo del comma 8 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, concernente «Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma», si vedano le note all'art. 16.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2002, n. 172.

— Per il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 24:

— La legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1988, n. 112.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115, recante «Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma»:

«11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione.».

Note all'art. 25:

— Per il titolo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° marzo 2007, n. 21, si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"», si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2009, n. 115 «Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2009, n. 187:

«Art. 2 *(Strutture scolastiche).* — 1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'art. 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.

2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresì poste a carico della provincia e del comune di Parma:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;

b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.».

«Art. 3 *(Copertura finanziaria).* — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;

b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».

Note all'art. 27:

— Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante «Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193.

10G0156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2010.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 – modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei Laboratori, ed i successivi Decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 33/Ric. del 27 gennaio 2009;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nelle riunioni del 24 marzo, 12 maggio e 9 giugno 2010, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Campania

Westend S.r.l.

P.I. 06501520636

Via G. L. Bernini, 101 – 80129 Napoli

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

62 Sviluppo Software su misura

26 Sviluppo e prototipazione apparecchiature elettroniche

Punto di primo contatto

Tel. 081-5564620 E-mail info@westendpro.com

Fax 081-5786350 Sito Internet: www.westendpro.com

Emilia Romagna

Fontana Ermes S.p.A.

C.F. 02179720343

Via S. Vitale, 12 – 43038 Sala Baganza (PR)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne

10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca

46.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria

Punto di primo contatto

Tel. 0521-335811 E-mail info@ermesfontana.it

Fax 0521-833816 Sito Internet: www.ermesfontana.it

Piemonte

Bitron S.p.A.

C.F. 03731360016

Strada del Portone, 95 – 10095 Grugliasco (TO)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

29.31.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

26.11.0 Fabbricazione di componenti elettronici

28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

Punto di primo contatto

Tel. 011-4029111 E-mail info@bitron-ind.com

Fax 011-781367 Sito Internet: http://www.bitron-ind.com

Umbria

Let People Move S.r.l.

C.F. 02250650542

Via G.B. Pontani, 9 - 06128 Perugia

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

Punto di primo contatto

Tel. 075-5058485 E-mail info@letpeoplemove.com

Fax 075-5010921 Sito Internet: www.letpeoplemove.com

Veneto

Research & Innovation S.p.A.

Laboratorio Research & Innovation

C.F. 04180510283

Via Svizzera, 16 - 35127 Padova

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

86.90 Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini

Punto di primo contatto

Tel. 049-8705062 E-mail info@researchinnovation.com

Fax 049-8706696 Sito Internet: www.researchinnovation.com

Lombardia

Istituto di ricerca e certificazione per le costruzioni sostenibili - IRcCOS S.c. a r.l.

C.F. 05159630960

Via Cremona, 1 - 20025 Legnano (MI)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.21 Controllo qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Punto di primo contatto

Tel. 0331-594628 E-mail domenico.mastronicola@irccos.com

Fax 0331-458211 Sito Internet: www.irccos.com

Lombardia

S.M.I. S.p.A.

C.F. 01758480162

Via Piazzalunga, 30 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Punto di primo contatto

Tel. 0345-40111 E-mail innovation@smigroup.it

Fax 0345-40209 Sito Internet: www.smigroup.it

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A10420

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «AVVOCATinsieme», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 21 aprile 2010, prot. m. dg DAG 26 aprile 2010 n. 58734.E, 12 luglio 2010, prot. m. dg DAG 16 luglio 2010 n. 97487.E e 12 luglio 2010, prot. m. dg DAG 13 luglio 2010 n. 96307.E, con le quali il dott. Gargano Raffaele, nato a Bari il 28 luglio 1948, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «AVVOCATinsieme», con sede legale in Bari, via Abate Gimma n. 56/A, codice fiscale n. 93325800725, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «AVVOCATinsieme» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Bari, via Abate Gimma n. 56/A;

che i formatori nelle persone di:

avv. D'Innella Giovanni, nato a Spinazzola (Bari) il 1° dicembre 1950;

avv. Di Muro Gaetano, nato a Morcone (Benevento) il 9 gennaio 1944;

dott. Gabrielli Giambattista, nato a Roma il 16 giugno 1945,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione «AVVOCATinsieme», con sede legale in Bari, via Abate Gimma n. 56/A, codice fiscale n. 93325800725, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09922

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008, 5 febbraio 2009, 23 marzo 2009, 14 luglio 2009, 9 settembre 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, relativo all'accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008, 5 febbraio 2009, 23 marzo 2009, 14 luglio 2009, 9 settembre 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita IVA 03023510658, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le note in data 20 aprile 2010, prot. m. dg DAG 5 maggio 2010 n. 63883.E, 28 aprile 2010, prot. m. dg DAG 17 maggio 2010 n. 69331.E, 27 maggio 2010, prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80540.E, 21 giugno 2010, prot. m. dg DAG 2 luglio 2010 n. 91935.E e 15 luglio 2010, prot. m. dg DAG 15 luglio 2010 n. 97039.E con le quali il dott. Giovanni Pecoraro, nato a Mercato San Severino, il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», chiede l'inserimento di dodici ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Di Feo Cira, nata a Magenta (Milano) il 22 aprile 1973;

dott. Fasan Giovanni, nato a Modena il 5 novembre 1962;

avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955;

avv. Le Noci Domenico, nato a Cerignola (Foggia) il 29 gennaio 1955;

dott. Muci Renato, nato a Nardò (Lecce) il 24 luglio 1937;

prof. Nicotina Giuseppe, nato a Messina il 18 maggio 1936;

dott. Pera Alessandra, nata a Palermo il 31 luglio 1978;

avv. Potenza Giuseppe, nato a Foggia il 7 maggio 1960;

prof. Sandulli Piero, nato a Roma il 10 marzo 1954;

avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957;

avv. Tartaglia Giovanni Cosimo, nato a Taranto il 21 novembre 1967;

dott. Vallese Luisa Angela, nata a Bologna il 20 dicembre 1947,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008, 13 ottobre 2008, 21 novembre 2008, 5 febbraio 2009, 23 marzo 2009, 14 luglio 2009, 9 settembre 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita IVA 03023510658, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di dodici ulteriori unità nelle persone di dott. Di Feo Cira, nata a Magenta (Milano) il 22 aprile 1973, dott. Fasan Giovanni, nato a Modena il 5 novembre 1962, avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955, avv. Le Noci Domenico, nato a Cerignola (Foggia) il 29 gennaio 1955, dott. Muci Renato, nato a Nardò (Lecce) il 24 luglio 1937, prof. Nicotina Giuseppe, nato a Messina il 18 maggio 1936, dott. Pera Alessandra, nata a Palermo il 31 luglio 1978, avv. Potenza Giuseppe, nato a Foggia il 7 maggio 1960, prof. Sandulli Piero, nato a Roma il 10 marzo 1954, avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957, avv. Tartaglia Giovanni Cosimo, nato a Taranto il 21 novembre 1967 e dott. Vallese Luisa Angela, nata a Bologna il 20 dicembre 1947.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09923

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 luglio 2010.

Proroga dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3 dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 3, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 3, del sopracitato decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2010 con la quale i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3 dicloropropene, riportati nell'allegato al presente decreto, sono stati autorizzati per un periodo di centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la composizione e alle condizioni di utilizzo, riportate nelle rispettive etichette;

Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di agricoltori con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3 dicloropropene ritenuta efficace per il trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofrutticola e floricola;

Viste le domande presentate dall'Imprese interessate, dirette ad ottenere la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3 dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'utilizzo della sostanza attiva 1,3 dicloropropene è richiesto per coprire i reimpianti di colture diverse e con diverse epoche di semina/trapianto, compreso nel periodo fra aprile-novembre;

Considerato che il problema è stato sottoposto all'attenzione della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 7 giugno 2010 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, prorogabile per ulteriori centoventi giorni al fine di coprire tutto il periodo di reale necessità di utilizzo della sostanza attiva;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È prorogata, a decorrere dal 26 luglio 2010, fino al 22 novembre 2010, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari sottoelencati, a base della sostanza attiva 1,3 dicloropropene, di cui al decreto dirigenziale 5 maggio 2009.

n. reg.	Prodotto fitosanitario	Impresa
14954	D-D SOIL	Kanesho Soil Treatment PRL/BVBA
14955	Condorsis 97 II	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
14956	Telone 97 II	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
14957	Telone E	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
14958	Condorsis E	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
14959	Digeo II	Geofin S.p.a.
14960	Geoclean Certis	Certis Europe B.V.
14961	Plantone 2	Plant Chem S.r.l.
14962	Didiclor L	Chemia S.p.a.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese e sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute, all'indirizzo www.ministerosalute.it

Roma, 3 luglio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A10473

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Nicholas Bonello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'11 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Nicholas Bonello nato a Ginevra (Svizzera) il giorno 16 febbraio 1976, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme de Médecin» rilasciato in data 29 settembre 2000 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento federale dell'interno, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza dell'11 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Nicholas Bonello ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Médecin Spécialiste en Anesthésiologie» rilasciato in data 1° ottobre 2009 dalla Federazione dei medici svizzeri - Dipartimento federale dell'interno - Confederazione Svizzera, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme de Médecin» rilasciato in data 29 settembre 2000 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento federale dell'interno al sig. Nicholas Bonello, nato a Ginevra (Svizzera) il giorno 16 febbraio 1976, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Nicholas Bonello è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Médecin Spécialiste en Anesthésiologie» rilasciato dalla Federazione dei medici svizzeri - Dipartimento federale dell'interno - Confederazione Svizzera, in data 1° ottobre 2009 al sig. Nicholas Bonello, nato a Ginevra (Svizzera) il giorno 16 febbraio 1976, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4.

Il sig. Nicholas Bonello, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09924

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Christof Abram, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christof Abram nato a Bolzano (Italia) il giorno 1° maggio 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Innere Medizin» rilasciato in data 2 novembre 2009 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Innere Medizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 2 novembre 2009 al sig. Christof Abram, nato a Bolzano (Italia) il giorno 1° maggio 1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Christof Abram già iscritto all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09925

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniela Cristina nata a Firenze (Italia) il giorno 9 aprile 1964, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «medico specialista in anestesiologia» rilasciato in data 11 febbraio 2010 dalla Federazione dei medici svizzeri - Confederazione svizzera, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «medico specialista in anestesiologia» rilasciato dalla Federazione dei medici svizzeri - Confederazione svizzera - Svizzera, in data 23 giugno 2006 alla sig.ra Daniela Cristina, nata a Firenze (Italia) il giorno 9 aprile 1964, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Cristina già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Varese è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09926

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2010.

Ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S., che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al 3° comma prevede le 3 speciali commissioni del comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i due membri previsti per ciascuna di dette commissioni, alla luce dei chiarimenti amministrativi espressi dal Ministero del lavoro con nota n. 0001996 del 9 luglio 2010;

Visto il proprio decreto n. 17 datato 28 luglio 2010 di ricostituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che il segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 0001996 del 9 luglio 2010 ha affermato che la riduzione non inferiore al 30% dei posti previsti in sede di rinnovo del Comitato provinciale, dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, debba applicarsi anche alle speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che nella nota suddetta sono fatti salvi i membri di «diritto»;

Considerato che la riduzione operata dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e la susseguente interpretazione del Ministero del lavoro fornita con la nota n. 0001996 del 9 luglio 2010 ha ridotto i posti dei lavoratori autonomi in seno al Comitato da tre a due e che tali posti sono stati assegnati ai rappresentanti degli artigiani e dei coltivatori diretti;

Ritenuto necessario assicurare, comunque, la presenza in seno alla commissione speciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni della gestione dei lavoratori autonomi del commercio, di un rappresentante del settore ed avendolo individuato nel rappresentante dei datori di lavoro del commercio, attesa la peculiarità del settore che comprende anche lavoratori autonomi;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni dei lavoratori autonomi – esercenti attività commerciali – operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al 3° comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

sig. Manfredi Fiorenzo, designato dalla Ascom Confcommercio associazione commercianti della Provincia di Modena;

sig. Sighinolfi Silvio, designato dalla Confesercenti Federazione esercenti attività commerciali turistiche dei servizi della Provincia di Modena.

Della Commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al Comitato INPS dei lavoratori autonomi – Esercenti attività commerciali – sig.ra Limberti Fiorenza presidente della Commissione;

ildirettore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* della Direzione territoriale dell'economia e finanze di Modena;

il direttore *pro-tempor*e della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale INPS, ricostituito con il decreto n. 17 del 28 luglio 2010.

Modena, 28 luglio 2010

Il direttore provinciale: MASSI

10A10480

DECRETO 28 luglio 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Visti gli artt. 1 - 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 il quale prevede che in sede di rinnovo dei Comitati Provinciali I.N.P.S., il numero dei componenti sia ridotto di una percentuale non inferiore al 30%;

Viste la circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale applicativa delle leggi sopracitate e la successiva nota del 26 giugno 1990, concernente l'applicazione degli artt. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0001996 del 9 luglio 2010 indirizzata alle Direzioni provinciali del lavoro con la quale è stato stabilito che i comitati provinciali I.N.P.S. devono essere composti da quattordici componenti (e non più venti) così suddivisi:

sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.

Considerato che il precedente decreto dello scrivente n. 3 del 15 giugno 2006 di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena scaduto il 15 giugno 2010, per decorso quadriennio della durata in carica del Comitato stesso;

Visti gli artt. 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444 sulla disciplina di proroga degli organi collegiali;

Considerata l'esigenza per la composizione e per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 venga assicurata la presenza dei componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Rilevato che dai dati forniti dalla Camera di commercio di Modena, integrati da quelli forniti dall'I.N.P.S. di Modena, quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle Associazioni dei lavoratori dipendenti e da quelli dei datori di lavoro, l'evidente preponderanza dei settori economici dell'Industria, dell'Artigianato e del Terziario, comprendente, quest'ultimo, oltre alle attività commerciali, anche quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari, così come previsto dall'art. 49, lettera *d)* della legge n. 88/1989;

Rilevato inoltre, con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i settori economici aventi, nella provincia di Modena, maggiore importanza rispetto ad altri sono quelli dell'artigianato, del commercio e servizi e dell'agricoltura, riferito quest'ultimo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Individuate nell'ambito dei settori economici aventi nella provincia di Modena maggiore importanza come datori di lavoro, le associazioni ed organizzazioni sindacali in possesso, nei settori in parola, di un maggior grado di rappresentatività;

Individuate quindi con le stesse modalità di cui al precedente capoverso le associazioni ed organizzazioni dei lavoratori autonomi aventi un maggior grado di rappresentatività nell'ambito dei settori economici nei quali maggiore è la loro presenza;

Considerato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale di tutte le organizzazioni sindacali - a ciascuna delle quali è stato inviato regolare atto di interpello - si è formato anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione (i primi tre dei quali richiamati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 191 del 24 giugno 1975), considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza;

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, a livello provinciale ed aziendale, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale dei diversi settori economici di attività della provincia;

e) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che nell'attuale fase di crisi ha assunto valore preponderante, ai fini della effettiva rappresentanza dei lavoratori, la partecipazione alla gestione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga,nei tavoli associativi e nelle sedi istituzionali della Provincia e che, per quel che concerne le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le articolazioni di categoria riferite a CGIL, CISL e UIL hanno riscontrato una presenza pressoché esclusiva;

Visti gli elementi prodotti dalle predette associazioni ed organizzazioni e quelli accertati direttamente d'ufficio;

Rilevato che sulla base dei sopracitati criteri sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, per la durata prevista dalla normativa, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali;

1) per i lavoratori dipendenti: tenuto conto che le organizzazioni sindacali U.G.L. e CONFSAL hanno fornito dati da cui risulta un grado di rappresentatività nel settore privato di minor rilievo e tenuto conto, altresì, della loro scarsa presenza negli accordi collettivi finalizzati alla gestione della crisi, attraverso l'utilizzo degli strumenti di sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, procedure collettive di mobilità, ecc.);

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

2) per i datori di lavoro:

Confindustria Modena;

ASCOM Confcommercio

3) per i lavoratori autonomi:

CNA - Confederazione Nazionale Artigianato;

Federazione Provinciale Coldiretti Modena.

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindersi, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, tanto dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale quanto dal principio del pluralismo rappresentativo;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali cui sono state richieste;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A. il cui rappresentante fa parte di diritto della componente dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 44, primo comma della citata legge n. 88/1989, fanno parte di diritto il Direttore pro-tempore della locale Direzione territoriale dell'economia e delle finanze ed il Direttore pro-tempore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, il Comitato provinciale della sede di Modena dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è ricostituito, per il quadriennio 2010-2014, con la seguente composizione:

sig.ra Lugli Norma;

sig. Bottura Marco;

sig. Zironi Giordano;

sig. Chierici Tiziano in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

sig. Mediani Piersecondo;

sig. Orlandi Oscar;

sig.ra Campi Rosella in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

sig. Botti Andrea;

sig.ra Limberti Fiorenza in rappresentanza dei datori di lavoro;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Zanoli Paolo – colt. diretti, coloni e mezzadri;

sig.ra Mancinelli Patrizia – esercenti attività artigianali;

il Direttore pro-tempore della sede di Modena dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

il Direttore della direzione provinciale del lavoro di Modena;

il Direttore pro-tempore della direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Modena.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il sig. Orlandi Oscar quale membro più anziano di età del Comitato di cui al precedente art. 1, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta di insediamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge n. 340/2000.

Lo stesso è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Modena, 28 luglio 2010

Il direttore provinciale: MASSI

10A10477

DECRETO 28 luglio 2010.

Ricostituzione della speciale commissione degli artigiani presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S., che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al terzo comma prevede le 3 speciali commissioni del Comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i 2 membri previsti per ciascuna di dette commissioni alla luce dei chiarimenti amministrativi espressi dal Ministero del lavoro con nota n. 0001996 del 9 luglio 2010;

Visto il proprio decreto n. 17 datato 28 luglio 2010 di ricostituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che il Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 0001996 del 9 luglio 2010 ha affermato che la riduzione non inferiore al 30% dei posti prevista in sede di rinnovo del Comitato provinciale, dall' art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, debba applicarsi anche alle speciali commissioni, previste dall'art. 46 della legge 9 maggio 1989, n. 88;

Considerato che nella nota suddetta sono fatti salvi i membri di «diritto»;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni dei lavoratori autonomi – artigiani – operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale Commissione degli artigiani, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

sig. Medici Lino designato dalla LAPAM (Libero artigianato e piccole aziende modenesi) Federimpresa;

sig.ra Faraguti Maria Rosa designato dalla C.N.A. (Confederazione nazionale dell'artigianato, piccola e media impresa Associazione provinciale di Modena).

Della Commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi – artigiani – sig.ra Mancinelli Patrizia, presidente della commissione;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* della Direzione territoriale dell'economia e finanze di Modena;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con decreto n. 17 del 28 luglio 2010.

Modena, 28 luglio 2010

Il direttore provinciale: MASSI

10A10478

DECRETO 28 luglio 2010.

Ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S., che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al terzo comma prevede le 3 speciali commissioni del Comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i 2 membri previsti per ciascuna di dette commissioni alla luce dei chiarimenti amministrativi espressi dal Ministero del lavoro con la nota n. 0001996 del 9 luglio 2010;

Visto il proprio decreto n. 17 datato 28 luglio 2010 di ricostituzione del nuovo Comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Considerato che il Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 0001996 del 9 luglio 2010 ha affermato che la riduzione non inferiore al 30% dei posti prevista in sede di rinnovo del Comitato provinciale, dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, debba applicarsi anche alle speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che nella nota suddetta sono fatti salvi i membri di «diritto»;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni dei lavoratori autonomi – coltivatori diretti, mezzadri e coloni – operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

sig.ra Flammia Stefania designato dalla C. I. A. - Confederazione agricoltori di Modena;

sig. Gasperi Stefano designato dalla Federazione nazionale impresa familiare coltivatrice aderente alla Confederazione Generale Italiana Agricoltura;

Della Commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi – coltivatori diretti, mezzadri e coloni – sig. Zanoli Paolo presidente della Commissione;

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* della Direzione territoriale dell'economia e finanze di Modena;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con il decreto n. 17 del 28 luglio 2010.

Modena, 28 luglio 2010

Il direttore provinciale : MASSI

10A10479

DECRETO 2 agosto 2010.

Modifica del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il decreto n. 2/10 del 13 aprile 2010, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2010-2014;

Considerato che per la suddetta ricostituzione si è tenuto conto – ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 – del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia risultante dai seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

Considerato altresì che, per il settore primario, dalle verifiche degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri è risultata maggiormente rappresentativa, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, l'Associazione Confagricoltura rispetto alle associazioni Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori;

Considerato che per la valutazione della rappresentatività del settore primario in argomento è emerso un nuovo dato costituito dalle deleghe degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri rilasciate all'I.N.P.S. provinciale per la riscossione dei contributi associativi dovuti alle Associazioni cui aderiscono, così come previsto dall'art. 11 della legge n. 334/68 (convenzioni tra l'I.N.P.S. e le Organizzazioni sindacali di categoria);

Valutate le risultanze registrate presso l'I.N.P.S. di Padova dalle quali è emerso che il maggior numero di deleghe è da attribuire alla Associazione Coldiretti;

Ritenuto di modificare la composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. nel dato riguardante la rappresentanza per i lavoratori autonomi del settore agricolo;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate, così

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova viene modificato, nella composizione riguardante il settore primario, come segue:

in rappresentanza dei lavoratori autonomi aderenti all'Associazione Coldiretti il sig. Enrico Cavuto, n. il 15 luglio 1953 a Padova, mentre è confermato in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti all'Associazione Confagricoltura il rag. Andrea Cogo, n. il 27 agosto 1961 a Padova.

Gli altri componenti come da decreto n. 2/10 del 13 aprile 2010 restano invariati.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 2 agosto 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A10484

DECRETO 2 agosto 2010.

Modifica della commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il decreto n. 2/10 del 13 aprile 2010 della Direzione provinciale del lavoro di Padova, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Padova per il quadriennio 2010/2014;

Visto il decreto n. 3/10 del 13 aprile 2010 della D.P.L. di Padova con cui è stata ricostituita la speciale Commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il quadriennio 2010/2014;

Ritenuto di modificare la composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. nel dato riguardante la rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore agricolo alla luce del nuovo dato costituto dalle deleghe degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri rilasciate all'I.N.P.S. provinciale per la riscossione dei contributi associativi dovuti alle Associazioni cui aderiscono, così come previsto dall'art. 11 della legge n. 334/68 (convenzioni tra l'I.N.P.S. e le Organizzazioni sindacali di categoria);

Ritenuto per quanto sopra di modificare anche la composizione della speciale Commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate, così

Decreta:

La speciale Commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene modificata nella seguente composizione:

sig. Enrico Cavuto, nato il 15 luglio 1953 a Padova (Coldiretti)

sig. Franco Maria Renesto, n. il 29 marzo1960 ad Anguillara Veneta (PD) (Coldiretti);

rag. Andrea Cogo, nato il 27 agosto 1961 a Padova (Confagricoltura);

sig.ra Rosella Guin, nata il 22 settembre 1965 a Camposampiero (PD) (Confederazione Italiana Agricoltori);

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro trenta giorni ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 2 agosto 2010

Il direttore provinciale: PARRELLA

10A10485

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 19 giugno 2008 con il quale al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l.», ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 luglio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet S.r.l.», ubicato in Conegliano (Treviso), via A. Vital n. 96, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (0,2<g/L in acido tartarico<15)	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile (0,06 <g/L in acido acetico <1,80)	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico (20< mg/L acido sorbico <300)	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 Par.2
Alcol metilico (metanolo) (0,03< mL*100mL di etanolo anidro <0,50)	POP 112 2010 Rev. 3
Anidride solforosa libera e totale (6< libera mg/L <100; 11< totale mg/L <300)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri (0,1< ceneri g/L <5,0)	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri (6 < mg/L in cloruro di sodio < 1000)	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Estratto non riduttore (da calcolo) (10< g/L est non riduttore < 50)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Estratto secco totale (10< g/L est totale < 300)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 Par.4
Sovrapressione (0,1< bar <6,0)	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Titolo alcolometrico volumico (% vol da 0,03 a 20,00)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 P.to 4.B.
Massa volumica a 20°C e Densità relativa a 20 °C (da g/mL 0,79000 a 1,50000)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 (densimetria elettronica)
pH (2,50 < ph <4,50)	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati (36< mg/L in solfato di potassio <2500)	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Zuccheri riduttori (0,1 <g/L zuccheri riduttori <500)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zuccheri riduttori dopo inversione (0,1 <g/L zuccheri riduttori <50)	POP 05 2010 Rev. 4
Piombo (0,014< mg/L Pb <0,200)	POP 71 2010 Rev. 5

10A10069

DECRETO 6 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Mincio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dal consorzio volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Mincio»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della indicazione geografica tipica «Alto Mincio» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2010 ;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Alto Mincio», in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Mincio», approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione geografica tipica «Alto Mincio» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Alto Mincio», é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Mincio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "ALTO MINCIO "

Articolo 1

1. L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

1. L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

2. I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

3. L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Merlot, Cabernet, Sangiovese, Rondinella, Molinara, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Riesling b., Garganega, Pinot nero, Riesling italico è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l' 85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

4. Il vino ottenuto dai vitigni "Cabernet sauvignon" e "Cabernet franc" da soli o congiuntamente, può essere designato come "Cabernet"; analogamente il vino ottenuto dai vitigni "Riesling b." e "Riesling italico", da soli o congiuntamente, può essere designato come "Riesling". Tali vini possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Articolo 3

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" comprende l'area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, in provincia di Mantova. Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica " Alto Mincio" bianco, rosso e rosato a tonnellate 20 (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al D.M. 2 agosto1996); per i vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del vitigno a tonnellate 18 (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al D.M. 2 agosto1996).

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio", seguita o meno dal riferimento al vitigno,devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Alto Mincio" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

4. Le uve destinate alla produzione del vino a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

Articolo 6

1. I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Alto Mincio" bianco 10%;
"Alto Mincio" rosso 10%;
"Alto Mincio" rosato 10%;
"Alto Mincio" novello 11%;
"Alto Mincio" frizzante 10%;
Alto Mincio" passito, secondo la normativa vigente.

Articolo 7

1. All'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

2. L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ALTO MINCIO BIANCO	C044	X	888	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO BIANCO FRIZZANTE	C044	X	888	1	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO BIANCO PASSITO	C044	X	888	1	D	X	E	0	X
ALTO MINCIO ROSSO	C044	X	999	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO ROSSO FRIZZANTE	C044	X	999	2	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO ROSSO NOVELLO	C044	X	999	2	C	X	E	0	X
ALTO MINCIO ROSSO PASSITO	C044	X	999	2	D	X	E	0	X
ALTO MINCIO ROSATO	C044	X	999	3	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO ROSATO FRIZZANTE	C044	X	999	3	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO CABERNET	C044	X	CAB	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO CABERNET FRIZZANTE	C044	X	CAB	2	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO CABERNET FRANC	C044	X	042	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C044	X	042	2	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO CABERNET SAUVIGNON	C044	X	043	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C044	X	043	2	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO CHARDONNAY	C044	X	298	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO GARGANEGA	C044	X	092	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO MERLOT	C044	X	146	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO MOLINARA	C044	X	148	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO PINOT BIANCO	C044	X	193	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO PINOT GRIGIO	C044	X	194	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO PINOT NERO	C044	X	195	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO RIESLING	C044	X	RIE	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO RIESLING FRIZZANTE	C044	X	RIE	1	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO RIESLING B.	C044	X	210	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO RIESLING B. FRIZZANTE	C044	X	210	1	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO RIESLING ITALICO	C044	X	209	1	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C044	X	209	1	X	X	F	0	X
ALTO MINCIO RONDINELLA	C044	X	212	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO SANGIOVESE	C044	X	218	2	X	X	E	0	X
ALTO MINCIO SAUVIGNON	C044	X	221	1	X	X	E	0	X

10A10423

DECRETO 9 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il Decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30.07.2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Frusinate» o «del Frusinate»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n.56 del 09 marzo 2010;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dell'Arsial – Regione Lazio, concernente la richiesta di integrazione all'art. 2 del disciplinare di produzione inerente l'inserimento dei vitigni Capolongo, Maturano, Lecinaro, Pampanaro, già riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Lazio;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate», approvato con Decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica Tipica «Frusinate» o «del Frusinate», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FRUSINATE» O «DEL FRUSINATE».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Syrah, Bellone, Moscato bianco, Olivella, Bombino, Capolongo, Maturano, Lecinaro, Pampanaro è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni tra quelli indicati singolarmente al terzo capoverso, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito, deve essere ottenuto per almeno l'85% da uve delle varietà Cesanese comune e/o Cesanese di Affile; possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» ai limiti sotto indicati:

«Frusinate» o «del Frusinate» bianco tonnellate 19;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosso tonnellate 18;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosato tonnellate 18;

«Frusinate» o «del Frusinate» passito tonnellate 10.

«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca tonnellate 19;

«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i a bacca rossa tonnellate 18.

Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% vol per i bianchi;

10% vol per i rosati;

10% vol per i rossi;

16 % vol per i passiti.

Art. 5.

La vinificazione deve avvenire nell'areale di produzione delle uve di cui all'art. 3.

E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%.

Le uve destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Frusinate» o «del Frusinate» bianco 10,5 % vol;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosso 11,00% vol;

«Frusinate» o «del Frusinate» rosato 10,5 % vol;

«Frusinate» o «del Frusinate» novello 11 % vol;

«Frusinate» o «del Frusinate» passito 16% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentita, nella presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», l'utilizzazione della dicitura «Vino della Ciociaria» per quel vino che presenta, all'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

L'Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti Denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE BIANCO	C100	X	888	1	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE BIANCO FRIZZANTE	C100	X	888	1	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE ROSSO	C100	X	999	2	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE ROSSO FRIZZANTE	C100	X	999	2	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE ROSSO NOVELLO	C100	X	999	2	C	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE ROSATO	C100	X	999	3	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE ROSATO FRIZZANTE	C100	X	999	3	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE BELLONE	C100	X	023	1	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE BOMBINO BIANCO	C100	X	032	1	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE CABERNET FRANC	C100	X	042	2	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE CABERNET FRANC FRIZZANTE	C100	X	042	2	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE CABERNET FRANC NOVELLO	C100	X	042	2	C	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE CABERNET SAUVIGNON	C100	X	043	2	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C100	X	043	2	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C100	X	043	2	C	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE CAPOLONGO	C100	X	417	1	X	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE LECINARO	C100	X	421	2	X	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE LECINARO FRIZZANTE	C100	X	421	2	X	X	F	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE LECINARO NOVELLO	C100	X	421	2	C	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE MALVASIA	C100	X	MAB	1	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE MATURANO	C100	X	424	1	X	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE MERLOT	C100	X	146	2	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE MERLOT FRIZZANTE	C100	X	146	2	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE MERLOT NOVELLO	C100	X	146	2	C	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE MOSCATO	C100	X	281	1	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE OLIVELLA NERA	C100	X	176	2	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE OLIVELLA NERA FRIZZANTE	C100	X	176	2	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE OLIVELLA NERA NOVELLO	C100	X	176	2	C	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE PAMPANARO	C100	X	426	1	X	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE PASSERINA	C100	X	181	1	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE PASSITO	C100	X	CES	2	D	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE PINOT BIANCO	C100	X	193	1	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO	C100	X	BIS	1	X	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO	C100	X	BIS	2	X	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO FRIZZANTE	C100	X	BIS	2	X	X	F	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO NOVELLO	C100	X	BIS	2	C	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A TRE	C100	X	TRI	1	X	X	E	0	X	*Nuovo*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	
VITIGNI BIANCO										
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO	C100	X	TRI	2	X	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO FRIZZANTE	C100	X	TRI	2	X	X	F	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE RIFERIMENTO A TRE VITIGNI ROSSO NOVELLO	C100	X	TRI	2	C	X	E	0	X	*Nuovo*
FRUSINATE O DEL FRUSINATE SANGIOVESE	C100	X	218	2	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE SANGIOVESE FRIZZANTE	C100	X	218	2	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE SANGIOVESE NOVELLO	C100	X	218	2	C	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE SYRAH	C100	X	231	2	X	X	E	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE SYRAH FRIZZANTE	C100	X	231	2	X	X	F	0	X	
FRUSINATE O DEL FRUSINATE SYRAH NOVELLO	C100	X	231	2	C	X	E	0	X	

10A10426

DECRETO 9 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Lazio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda dalla Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Lazio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 55 dell'8 marzo 2010;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dell'Arsial – Regione Lazio, intesa a riformulare l'art. 2 della proposta di disciplinare di produzione;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio», approvato con Decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica Tipica «Lazio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «LAZIO»

Art. 1.
Denominazione e vini

L'Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.

Art. 2.
Base Ampelografica

L'Indicazione geografica tipica «Lazio» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito; vendemmia tardiva; spumante.

I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi, rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010

L'Indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni, idonei alla coltivazione nella regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.

I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie: spumante, vendemmia tardiva, frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica «Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del/i vitigno/i, ai limiti sotto indicati:

«Lazio» bianco: tonnellate 21;

«Lazio» rosso e rosato: tonnellate 20;

«Lazio» passito: tonnellate 10;

«Lazio» vendemmia tardiva: tonnellate 14.

Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di:

10% vol per i vini bianchi;

10% vol per i vini rosati;

10% vol per i vini rossi;

16% vol per i vini passiti;

15% vol per i vini da vendemmia tardiva;

9,0% vol per i vini spumante

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'articolo 3.

E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%.

Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica «Lazio» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.

Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lazio» bianco: 10,50%vol;

«Lazio» rosso: 11% vol;

«Lazio» rosato: 10,50%vol;

«Lazio» novello: 11% vol;

«Lazio» passito: 16% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9%

«Lazio» vendemmia tardiva: 15% e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12%vol;

«Lazio» spumante: 10% vol

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Lazio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

10A10427

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ara 2001 Soc. Coop.» in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «ARA 2001 soc. coop.», con sede in Genova (codice fiscale 0120909960994) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lucio Bardo, nato a Genova il 31 marzo 1966 ivi domiciliato in via Palestro, n. 3/3 – cap. 16122, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10431

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ethos Società Cooperativa Sociale enunciabile anche Ethos S.C.S.», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 febbraio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ethos società cooperativa sociale enunciabile anche Ethos S.C.S.», in liquidazione, con sede in Piacenza (codice fiscale 01244710339) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la Rag. Maria Pelizzeni, nata a Piacenza il 1° febbraio 1950, ivi domiciliata in Stradone Farnese, n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10432

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tipografia Commerciale Società Cooperativa», in Mantova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 marzo 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tipografia commerciale Società cooperativa in liquidazione», con sede in Mantova (codice fiscale 00312090202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Mariotti, nato a Marcaria (Mantova) il 28 luglio 1944, domiciliato in Mantova, via Cremona, n. 29/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10433

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Trasporti Logistica e Servizi Società Cooperativa siglabile T.L.S. Service – S.C.», in Carmagnola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 settembre 2007 e del successivo supplemento di verifica in data 6 ottobre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Trasporti logistica e servizi Società Cooperativa siglabile T.L.S. service - S.C., con sede in Carmagnola (Torino) (codice fiscale 08916980017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lorenzo Calcia, nato a Torino il 19 luglio 1971 ed ivi residente in Corso Matteotti n. 0, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10434

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Emmaus Coop. Sociale», in Alatri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 maggio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emmaus coop. Sociale», con sede in Alatri (Frosinone) (codice fiscale 01852830601) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il Rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971 ed ivi domiciliato, con studio in via G. B. Morgagni, n. 6/a; ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10435

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Servizio Studi – Società cooperativa sociale a r.l.», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 ottobre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Servizio studi – società cooperativa sociale a r.l. con sede in La Spezia (codice fiscale 00854010113) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lucio Bardo, nato a Genova il 31 marzo 1966 ed ivi residente in via Palestro n. 3/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10436

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia Sant'Elena», in Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 30 marzo 2009 redatto da un revisore della Confederazione Cooperative Italiane nei confronti della Società Cooperativa «Società cooperativa edilizia Sant'Elena», con sede in Bergamo;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato pagamento del contributo di revisione dovuto, al mancato deposito presso la Camera di Commercio del rinnovo del consiglio di amministrazione nominato in data 30 giugno 2006;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Società cooperativa edilizia Sant'Elena, sede in Bergamo - Codice fiscale n. 02957990167 - costituita in data 11 aprile 2002;

Art. 2.

La Dott.ssa Giovanna Petrola nata a Crotone il 30 maggio 1979 con studio in Milano a Corso Italia n. 6 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di pagare il contributo di revisione dovuto e provvedere al deposito degli atti societari presso il registro delle imprese.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10437

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Opus Società cooperativa sociale», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 19 giugno 2009 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «Opus società cooperativa sociale», con sede in Benevento;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/01, mancato versamento del contributo di revisione, mancato aggiornamento del libro soci, mancata istituzione del libro dell'organo amministravo;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.«Opus società cooperativa sociale», sede in Benevento - Codice fiscale n. 01409080627 - costituita in data 5 luglio 2007;

Art. 2.

L'Avv. Vincenzo Falanga nato a Torre del Greco (Napoli) il 21 dicembre 1975 con studio in Roma a via Crispi n. 10 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di redigere il regolamento interno di cui alla legge n. 142/01, versare il contributo di revisione dovuto, aggiornare il libro soci, istituire il libro dell'organo amministrativo.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10438

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «L'Infanzia Società Cooperativa a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di supplemento di verifica datato 3 febbraio 2009 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «L'Infanzia società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia, al mancato rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 6 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.«L'Infanzia società cooperativa a r.l.», sede in Napoli - Codice fiscale n. 07799020636 - costituita in data 27 luglio 2001;

Art. 2.

Il Dr. Francesco Gioiello nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947 con studio in Pozzuoli a via Tommaso Pollice n. 19 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10439

DECRETO 2 agosto 2010.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della società Firema Trasporti S.p.a.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge n. 347/2003);

Visti, in particolare, gli artt. 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza depositata in data 30 luglio 2010 con la quale la S.p.a. Firema Trasporti richiede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto legge n. 347/2003, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del medesimo decreto;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto legge n. 347/2003 ai fini dell'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che la società occupa da almeno un anno un numero di addetti ampiamente superiore alla soglia minima di legge (al 30 giugno 2010 n. 811);

Rilevata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la società, al 30 giugno 2010, presenta debiti per €. 424.740.201;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza con riferimento allo stato di insolvenza, essendo la società non in grado di adempiere normalmente le proprie obbligazioni, come anche desumibile dalla documentazione allegata all'istanza ed in particolare dalla Situazione al 30 giugno 2010, dove a fronte di debiti entro i 12 mesi per complessivi € 380.535.659, sussistono crediti entro l'anno per circa € 95 mln;

Constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissario l'avv. Ernesto Stajano, in considerazione della sua professionalità;

Considerato che l'avv. Ernesto Stajano risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Le società Firema Trasporti S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario l'avv. Ernesto Stajano, nato a Napoli, il 7 settembre 1953.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 agosto 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari e catastali dell'ufficio provinciale di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n.5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot, n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (oggi regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 01 marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 2486 del 14 luglio 2010 dell'Ufficio provinciale di Crotone, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento nel giorno 9 luglio 2010, dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi allo sciopero indetto dalla Organizzazione sindacale UIL-PA nella giornata del 9 luglio 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 424/2010 del 28 luglio 2010 ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato, per il giorno 9 luglio 2010, il mancato funzionamento dei servizi ipotecari e catastali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catanzaro, 4 agosto 2010

p. il direttore regionale: ARTUSO

10A10440

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam Ranbaxy» e modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 29 del 18 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM RANBAXY.

Confezioni: 036425015 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia SpA.

Procedura: Nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, articolo 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10447

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale del medicinale «Delorazepam Sandoz» e modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 30 del 18 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM SANDOZ.

Confezioni:

035938 048 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

035938 012 «0,5 mg compresse» 20 compresse;

035938 024 «1 mg compresse» 20 compresse;

035938 036 «2 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Sandoz SpA.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 29 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10448

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale del medicinale «Frimaind» e modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 31 del 17 giugno 2010

Medicinale: FRIMAIND.

Confezioni:

036143 016 - 20 mg compresse rivestite con film, 28 compresse divisibili;

036143 028 - 40 mg compresse rivestite con film, 14 compresse divisibili;

036143 055 - 40 mg/ml gocce orali, soluzione 15 ml.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm Srl.

Procedura: Nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, articolo 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10449

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale del medicinale «Felipram» e modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 32 del 17 giugno 2010

Medicinale: FELIPRAM

Confezioni:

036125 019 - 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse divisibili;

036125 021 - 40 mg compresse rivestite con film 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Crinos SpA.

Procedura: Nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10450

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Delorazepam Ratiopharm» e modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 33 del 18 giugno 2010

Medicinale: DELORAZEPAM RATIOPHARM.

Confezioni:

035998 018 - 0,5 mg compresse 20 compresse divisibili;

035998 020 - 1 mg compresse 20 compresse divisibili;

035998 032 - 2 mg compresse 20 compresse divisibili;

035998 044 - 1 mg/ml gocce orali soluzione flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia Srl.

Procedura: Nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio Illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, articolo 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10451

BANCA D'ITALIA

Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob concernente il Processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento.

La regolamentazione vigente prevede che, per la valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento, le SGR si avvalgano di esperti indipendenti (1)

L'intervento degli esperti è volto a garantire l'oggettività e l'indipendenza della valutazione dei beni immobili, resa particolarmente delicata sia per l'assenza di parametri oggettivi di riferimento per la determinazione del loro valore (non trattandosi di beni quotati in mercati regolamentati) sia per l'elevato contenuto specialistico di tali valutazioni.

L'intervento di soggetti terzi aumenta la complessità e l'articolazione del processo di valutazione e richiede una interazione tra le SGR e gli esperti indipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità previste dalla disciplina vigente. Secondo tale disciplina:

le prime hanno il compito di definire i criteri di valutazione, tenuto conto di quanto previsto in materia dalla vigente disciplina (2); di scegliere gli esperti indipendenti; di monitorare l'attività degli stessi e di validare i risultati delle loro valutazioni (delle quali rispondono nei confronti dei sottoscrittori dei fondi);

i secondi son tenuti a porre in essere l'insieme delle attività necessarie a valutare i singoli immobili del fondo.

Tenuto conto dell'importanza del processo di valutazione nell'attività di gestione dei fondi e del ruolo che gli esperti indipendenti rivestono nell'ambito del processo stesso, la Banca d'Italia e la CONSOB hanno condotto, lo scorso anno, un'indagine sulle prassi di valutazione dei beni dei fondi immobiliari, procedendo, in particolare, all'audizione degli esponenti aziendali di un significativo campione di SGR che gestiscono fondi immobiliari.

(1) Cfr art. 6, comma 1, lett. c), n. 5 del D.Lgs. n. 58/98 e il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, Titolo V, Cap. IV, Sez II, par. 4.

(2) Cfr Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, Titolo V, Cap IV.

L'indagine ha messo in luce alcune criticità di tali prassi, che dipendono principalmente dall'incompletezza delle politiche, regole e procedure adottate dalle SGR in merito ai seguenti profili:

scelta degli esperti indipendenti e determinazione dei compensi;

cautele per identificare e gestire situazioni di conflitto di interessi, potenzialmente derivanti, in particolare, dall'affidamento agli esperti indipendenti di incarichi ulteriori e non strettamente correlati a quello di valutazione;

modalità di coordinamento e flussi informativi e documentali tra le SGR e gli esperti indipendenti;

specificazione dei ruoli e delle responsabilità dei singoli organi e funzioni aziendali delle SGR (in specie, in relazione alla verifica della correttezza dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni di stima degli esperti indipendenti nonché circa la coerenza delle valutazioni di questi ultimi con il valore corrente degli immobili oggetto di valutazione;

previsione contrattuale delle informazioni minimali che debbono essere fornite dagli esperti indipendenti nelle relazioni di stima, con riguardo alle attività svolte, alle motivazioni sottese all'impiego di una determinata metodologia di valutazione, ai parametri, alle ipotesi ed ai rischi considerati.

Per superare tali aspetti critici è necessario che le SGR si dotino, coerentemente con la disciplina del sistema organizzativo contenuta nel Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 (3), di adeguati processi di valutazione dei beni immobili, assicurando in particolare che:

gli esperti siano dotati di adeguata capacità professionale e assicurino oggettività e indipendenza rispetto sia alla SGR sia ai partecipanti ai fondi;

siano definiti con precisione: i compiti della società di gestione e degli esperti indipendenti; gli scambi informativi tra i due soggetti; i controlli condotti dalle società di gestione sull'adeguatezza delle valutazioni effettuate dagli esperti.

In allegato si forniscono — ai sensi dell'art. 4.4 del Protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB del 31 ottobre 2007 — linee applicative di carattere generale in materia di processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento.In relazione a quanto sopra, si invitano le società di gestione del risparmio autorizzate alla istituzione e gestione di fondi immobiliari ad adeguarsi alle presenti linee applicative entro 6 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente comunicazione.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob l'adozione delle misun deliberate per adeguarsi alle presenti linee applicative.

Roma, 29 luglio 2010

Per la Banca d'Italia: DRAGHI

Per la Consob: CONTI

(3) Cfr Parte V, Titolo II.

ALLEGATO

LINEE APPLICATIVE DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

1. Definizione del processo di valutazione dei beni immobili

Il processo di valutazione dei beni immobili è un insieme complesso di criteri, procedure, controlli, attività (svolte dalla SGR e dagli esperti indipendenti) diretti a determinare, in linea con la vigente disciplina prevista nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio([4]), il valore corrente dei beni immobili dei fondi.

La definizione del processo di valutazione assume particolare importanza anche in considerazione della circostanza che una corretta valutazione degli immobili è essenziale per permettere alla SGR di assumere consapevoli scelte di investimento e disinvestimento, in coerenza con il processo di investimento aziendale ([5]).

Il processo di valutazione è definito nel rispetto dei requisiti generali di organizzazione e delle procedure interne previsti dal Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007.

Il processo di valutazione è formalizzato in un apposito documento, che include almeno:

- i criteri di valutazione da utilizzare per la valutazione dei beni immobili, definiti dalla SGR coerentemente con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione del risparmio del 14 aprile 2005;

- i criteri per la selezione degli esperti indipendenti, le modalità per il rinnovo degli incarichi e per la commisurazione del compenso([6]). In tale ambito, la SGR: fissa i requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla vigente regolamentazione, relativi alla professionalità, onorabilità e indipendenza degli esperti; agisce con competenza e diligenza nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti e nella determinazione del compenso dovuto;

- i compiti delle funzioni aziendali, sia operative sia di controllo, nell'ambito del processo di valutazione; sono, tra l'altro, precisati:

[4] Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 14.4.2005, Titolo V, Cap. IV.

[5] A questo riguardo rilevano anche le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui agli artt. 65, 66 e 67 del Regolamento in materia di intermediari (Delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.07).

[6] Al riguardo, si rappresenta l'opportunità che sia assicurata un'adeguata turnazione tra gli esperti e, nel caso in cui la valutazione sia fatta da più esperti, tra i responsabili dei *team* di esperti.

- le modalità di coordinamento e i flussi informativi reciproci tra le medesime funzioni;
  - gli obblighi di documentazione delle attività svolte e di raccolta della documentazione trasmessa e ricevuta dagli esperti indipendenti;
  - gli obblighi di *reporting* nei confronti degli organi aziendali;
  - le modalità di coordinamento e i flussi informativi tra le funzioni aziendali e le società di revisione;
- la descrizione dei presidi organizzativi (informatici, personale con competenze professionali specifiche, ecc.) necessari per verificare nel continuo la corretta applicazione da parte degli esperti indipendenti dei criteri di valutazione dei beni. Tali presidi devono consentire una consapevole valutazione delle stime degli esperti.

Il processo di valutazione dei beni immobili dei fondi è approvato, coerentemente con quanto previsto nell'art. 31 del Regolamento congiunto, dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR, che ne verifica periodicamente l'adeguatezza. Sul rispetto del processo di valutazione vigila, altresì, l'organo con funzione di controllo della SGR.

2. Gestione dei conflitti di interessi

Le SGR stabiliscono - in coerenza con la politica di gestione dei conflitti di interessi, adottata ai sensi del Regolamento congiunto (art. 39) - le cautele necessarie per identificare, gestire e minimizzare i potenziali effetti pregiudizievoli per gli interessi dei partecipanti ai fondi, derivanti da situazioni di conflitto di interessi in cui possono versare gli esperti indipendenti (ovvero, laddove si tratti di esperti persone giuridiche, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di questi ultimi).

Nell'affidamento degli incarichi, le SGR assicurano che l'affidamento di incarichi ulteriori e non direttamente correlati a quello di valutazione non pregiudichi in alcun modo l'indipendenza dell'incaricato e non comporti il sorgere di possibili conflitti di interesse.

3. Rapporti tra SGR ed esperti indipendenti

I diritti e gli obblighi delle SGR e degli esperti indipendenti sono definiti in modo chiaro e puntuale in un accordo scritto. Nel contratto di affidamento dell'incarico sono, tra l'altro, stabilite:

- le modalità di coordinamento, i flussi informativi e gli scambi documentali tra le funzioni aziendali delle SGR e gli esperti indipendenti, con specificazione della relativa tempistica;
- la descrizione delle attività di competenza degli esperti indipendenti (ivi compresi i sopralluoghi) e le modalità di documentazione delle stesse;
- le attività di verifica e controllo che le funzioni aziendali delle SGR sono tenute a svolgere in relazione alla correttezza dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni di stima redatte

dagli esperti indipendenti nonché circa la coerenza delle valutazioni degli esperti con il valore corrente degli immobili oggetto di valutazione;

- le informazioni minimali che debbono essere fornite dagli esperti indipendenti nelle relazioni di stima, con riguardo alle attività svolte, alle motivazioni sottese all'impiego di una determinata metodologia di valutazione, ai parametri, alle ipotesi ed ai rischi considerati.

L'incarico di valutazione conferito agli esperti indipendenti, sebbene non integri una fattispecie di esternalizzazione di funzioni aziendali, presenta profili di rischio assimilabili a quelli dell'*outsourcing*, tenuto conto che la SGR, come nel caso della esternalizzazione, affida a un soggetto terzo un processo critico della propria attività. In tal senso, le SGR, in analogia a quanto previsto dal Regolamento congiunto, adottano le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le misure previste nell'art. 21, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), e j) del citato Regolamento.

4. Trasparenza degli incarichi assegnati agli esperti indipendenti

In una specifica sezione del rendiconto di gestione dei fondi le SGR indicano gli incarichi assegnati agli esperti indipendenti, illustrano i presidi organizzativi e procedurali adottati per assicurare il rispetto dei criteri di valutazione dei beni da parte degli esperti medesimi e forniscono informazioni riguardanti l'eventuale adesione alle linee-guida in materia di valutazione immobiliare emanate da associazioni di categoria.

Le informazioni di cui al capoverso precedente possono anche essere inserite in una relazione distinta dal rendiconto del fondo. Tale relazione è approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR ed è pubblicata congiuntamente al rendiconto del fondo; in alternativa, la SGR può indicare nel rendiconto la sezione del sito internet della SGR stessa o del fondo, in cui la relazione è pubblicata.

10A10487

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

«Con determinazione del segretario generale n. 337 del 12 luglio 2010 la ditta Mattioli S.r.l., con sede legale in via Giardini, 109 - Pavullo n/F (Modena) è stata iscritta al registro degli assegnatari del marchio d'identificazione per i metalli preziosi con lo stesso numero di marchio d'identificazione 62 MO».

10A10488

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio di Rimini, con deliberazione n. 94 del 27 luglio 2010, ha nominato, a far data dal 3 settembre 2010, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 580/1993, il dott. Giuseppe Mazzarino (dirigente a tempo determinato dell'ente, a cui è stata assegnata l'area anagrafico-certificativa e regolamentativa-ispettiva).

10A10112

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di luglio 2010, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2009 Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	*135,2*		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6
Maggio	137,1	1,5	2,2
Giugno	137,1	1,3	1,7
Luglio	137,6	1,7	1,6

10A10491

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titoli indicativo del 6 agosto 2010

Cambi del giorno 6 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3176
Yen	113,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,755
Corona danese	7,4515
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83010
Fiorino ungherese	278,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	3,9870
Nuovo leu romeno	4,2460
Corona svedese	9,3800
Franco svizzero	1,3830
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8775
Kuna croata	7,2255
Rublo russo	39,3500
Lira turca	1,9734
Dollaro australiano	1,4356
Real brasiliano	2,3123
Dollaro canadese	1,3467
Yuan cinese	8,9179
Dollaro di Hong Kong	10,2277
Rupia indonesiana	11783,16
Rupia indiana	60,8200
Won sudcoreano	1531,02
Peso messicano	16,5854
Ringgit malese	4,1465
Dollaro neozelandese	1,8031
Peso filippino	59,151
Dollaro di Singapore	1,7803
Baht tailandese	42,259
Rand sudafricano	9,5765

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10489

Cambi di riferimento rilevati a titoli indicativo del 9 agosto 2010

Cambi del giorno 9 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3253
Yen	113,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,768
Corona danese	7,4509
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83040
Fiorino ungherese	279,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	3,9814
Nuovo leu romeno	4,2328
Corona svedese	9,3940
Franco svizzero	1,3771
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8975
Kuna croata	7,2260
Rublo russo	39,6400
Lira turca	1,9772
Dollaro australiano	1,4423
Real brasiliano	2,3261
Dollaro canadese	1,3633
Yuan cinese	8,9684

Dollaro di Hong Kong	10,2876
Rupia indonesiana	11838,69
Rupia indiana	61,1290
Won sudcoreano	1537,43
Peso messicano	16,8090
Ringgit malese	4,1654
Dollaro neozelandese	1,8170
Peso filippino	59,544
Dollaro di Singapore	1,7854
Baht tailandese	42,370
Rand sudafricano	9,5601

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10490

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 agosto 2010

Cambi del giorno 18 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2880
Yen	109,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,816
Corona danese	7,4497
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82330
Fiorino ungherese	278,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	3,9414
Nuovo leu romeno	4,2385
Corona svedese	9,4453
Franco svizzero	1,3423
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9300
Kuna croata	7,2735
Rublo russo	39,1614
Lira turca	1,9285
Dollaro australiano	1,4271
Real brasiliano	2,2554
Dollaro canadese	1,3236
Yuan cinese	8,7477
Dollaro di Hong Kong	10,0087
Rupia indonesiana	11547,73
Rupia indiana	59,8800
Won sudcoreano	1512,47
Peso messicano	16,1869
Ringgit malese	4,0514
Dollaro neozelandese	1,7940
Peso filippino	58,068
Dollaro di Singapore	1,7369
Baht tailandese	40,720
Rand sudafricano	9,3375

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10588

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 agosto 2010

Cambi del giorno 19 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2836
Yen	109,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,793
Corona danese	7,4506
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82055
Fiorino ungherese	276,89
Litas lituano	3,4528

Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	3,9283
Nuovo leu romeno	4,2260
Corona svedese	9,4389
Franco svizzero	1,3331
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8945
Kuna croata	7,2908
Rublo russo	39,0908
Lira turca	1,9275
Dollaro australiano	1,4258
Real brasiliano	2,2519
Dollaro canadese	1,3180
Yuan cinese	8,7159
Dollaro di Hong Kong	9,9748
Rupia indonesiana	11511,58
Rupia indiana	59,5200
Won sudcoreano	1505,11
Peso messicano	16,1753
Ringgit malese	4,0107
Dollaro neozelandese	1,8047
Peso filippino	57,676
Dollaro di Singapore	1,7343
Baht tailandese	40,504
Rand sudafricano	9,3239

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10589

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor» compresse per cani.

Procedura decentrata N. IT/V/0124/001-004/DC
Decreto n. 80 del 3 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario INTERCEPTOR FLAVOR compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Società Novartis Animal Health SpA con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni, 1 - codice fiscale 02384400129.

Produttore responsabile del rilascio lotti: officina Novartis Santé Animale S.A.S con sede in Usine de Huningue, 26 rue de la Chapelle, F-68332 Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

6 compresse da 2,3 mg A.I.C. n. 104293016;

8 compresse da 2,3 mg A.I.C. n. 104293028;

30 compresse da 2,3 mg A.I.C. n. 104293030;

6 compresse da 5,75 mg A.I.C. n. 104293042;

8 compresse da 5,75 mg A.I.C. n. 104293055;

30 compresse da 5,75 mg A.I.C. n. 104293067;

6 compresse da 11,5 mg A.I.C. n. 104293079;

8 compresse da 11,5 mg A.I.C. n. 104293081;

30 compresse da 11,5 mg A.I.C. n. 104293093;

6 compresse da 23 mg A.I.C. n. 104293105;

8 compresse da 23 mg A.I.C. n. 104293117;

30 compresse da 23 mg A.I.C. n. 104293129.

Composizione:

Compresse da 2,3 mg:

principio attivo: milbemicina ossima 2,3 mg.

Compresse da 5,75 mg:

principio attivo: milbemicina ossima 5,75 mg.

Compresse da 11,5 mg:

principio attivo: milbemicina ossima 11,5 mg.

Compresse da 23 mg:

principio attivo: milbemicina ossima 23 mg.

Eccipienti per tutti i dosaggi: così come indicato nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della filariosi cardiaca nel cane (Dirofilaria immitis);

trattamento dei vermi intestinali quali Tricuridi (Trichuris vulpis), Ascaridi (Toxocara canis, Toxascaris leonina) e Anchilostomi (Ancylostoma caninum);

trattamento dei vermi polmonari (Crenosoma volpis) e del French heartworm (Angiostrongylus vasorum);

trattamento della demodicosi generalizzata (Demodex canis);

trattamento della rogna sarcoptica sostenuta da Sarcoptes scabiei var. canis;

trattamento delle acariasi nasali (pneumonyssoides caninum).

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Il presente decreto ha efficacia immediata.

10A10441

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Therios 300 mg e 750 mg»

Decreto n. 81 del 3 agosto 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/U/0347/001/MR.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/U/0347/002/MR.

TITOLARE A.I.C.: Laboratoires Sogeval con sede in 200 Avenue de Mayenne-BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200 Avenue de Mayenne-BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Therios 300 mg» compresse appetibili per cani:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104316017;

scatola contenente 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104316029.

«Therios 750 mg» compresse appetibili per cani:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.IA.C. n. 104316031;

scatola contenente 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104316043.

Composizione:

«Therios 300 mg» compresse appetibili per cani.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Cefalexina (come cefalexina monoidrato) 300 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Therios 750 mg» compresse appetibili per cani.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Cefalexina (come cefalexina monoidrato) 750 mg;

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento delle infezioni cutanee dei cani (comprese piodermiti profonde e superficiali) causate da organismi sensibili alla cefalexina.

Per il trattamento delle infezioni del tratto urinario dei cani (comprese nefriti e cistiti) causate da organismi sensibili alla cefalexina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 48 ore.

Le compresse divise possono essere conservate per 48 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A10442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec ovini» - Soluzione iniettabile di Ivermectina 1%.

Provvedimento n. 155 del 2 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC OVINI - Soluzione Iniettabile di Ivermectina 1%.

Confezioni:

scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101286021;

scatola con 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101286019;

scatola con 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101286033.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 00221300288.

Oggetto: Variazione tipo IA-A.7: eliminazione di un sito di produzione responsabile per tutte le fasi di produzione, incluso il rilascio dei lotti.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'eliminazione del sito di produzione di seguito indicato, responsabile per tutte le fasi di produzione incluso il rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg, 39 - P.O. Box 581 - 2003 PC Haarlem - The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec» – Soluzione Iniettabile di Ivermectina 1%.

Provvedimento n. 154 del 2 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC - soluzione iniettabile di ivermectina 1%. Tutte le confezioni: A.I.C. n. 100197.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 00221300288.

Oggetto: Variazione tipo IA-A.7: eliminazione di un sito di produzione responsabile per tutte le fasi di produzione, incluso il rilascio dei lotti.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'eliminazione del sito di produzione di seguito indicato, responsabile per tutte le fasi di produzione incluso il rilascio dei lotti: Merck Sharp & Dohme b.v. - Waarderweg, 39 - P.O. Box 581 - 2003 PC Haarlem

The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bogras»

Provvedimento n. 157 del 5 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario BOGRAS soluzione iniettabile per bovini

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103850018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103850020;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103850032.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), Via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - aggiunta sito produttivo per tutte le fasi di produzione compreso il rilascio dei lotti.

Si autorizza l'aggiunta della seguente officina di produzione: Ceva Santè Animale - Z.I. La Ballastiere - 33501 Libourne - Cedex (Francia), che effettuerà tutte le fasi della produzione compreso il rilascio dei lotti del prodotto finito.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac AU K61/BS».

Provvedimento n. 158 del 5 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC AU K61/BS vaccino vivo liofilizzato per suini, nelle confezioni:

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102624018;

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102624032;

flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 102624020.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via A Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: modifica quali-quantitativa eccipienti ed eliminazione conservante;

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica;

Variazione tipo IB: aumento del periodo di validità del prodotto finito in confezionamento integro.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto le seguenti variazioni:

Variazione tipo II concernente la modifica quali-quantitativa della composizione, relativamente agli eccipienti e l'eliminazione del conservante neomicina solfato.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti (per litro): così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

L'eliminazione del conservante neomicina solfato comporta, come conseguenza, la modifica della validità dopo ricostituzione da 2 ore a: «dopo ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato».

Variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica (Vs rif. prot.n.34/09/PB/RL/vb) pervenuto in data 26 giugno 2009 e successive integrazioni.

Variazione Tipo IB concernente l'aumento del periodo di validità del prodotto finito in confezionamento integro da 18 a 24 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità in confezionamento integro: 24 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione: dopo ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

I lotti già prodotti, con la composizione non modificata, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10446

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pasta di Gragnano» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Comitato Promotore per la registrazione dell'I.G.P., con sede in Gragnano (Na), Via Vittorio Veneto n. 18 e acquisiti inoltre il parere della Regione Campania, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Pasta di Gragnano"

Art. 1.
(Denominazione)

La Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Pasta di Gragnano" è riservata alle paste alimentari che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
(*Descrizione del prodotto*)

La "Pasta di Gragnano" è il prodotto ottenuto dall'impasto della semola di grano duro con acqua della falda acquifera locale.
I formati immessi al consumo sono, diversi, tutti tipici, frutto della fantasia dei pastai gragnanesi.

Il prodotto all'atto dell'immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche:

2.1 Caratteristiche fisiche:

- aspetto esterno: omogeneo senza macchie bianche o nere; assenza di bolle d'aria, di fessure o tagli, di muffe, larve o parassiti e di corpi estranei;
- sezione di frattura: vitrea;
- colore: giallo paglierino;
- rugosità: presente quale caratteristica dell'uso delle trafile in bronzo;

Alla cottura la "Pasta di Gragnano" IGP si presenta di:

- consistenza: soda ed elastica;
- omogeneità della cottura: uniforme;
- tenuta di cottura: buona e lunga;
- collosità: assente o impercettibile;

<u>2.2 Caratteristiche chimiche:</u>

- umidità: non superiore al 12,5% sul prodotto finito;

- valori nutrizionali minimi relativi a 100 g di prodotto secco:

- valore energetico 1486 KJ
  350 Kcal
- proteine 13 g
- carboidrati 73 g
- grassi 1 g
- ceneri max 86%

Caratteristiche organolettiche

- sapore: sapido con gusto deciso di grano duro;
- odore: di grano maturo.

Art. 3.
(Zona di produzione)

La zona di produzione e confezionamento della Indicazione Geografica Protetta I.G.P. "Pasta di Gragnano", comprende tutto il territorio del Comune di Gragnano in Provincia di Napoli.

Art. 4.
(Prova dell'origine)

Ogni fase del processo produttivo descritto nel presente disciplinare dovrà essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità di tutte le fasi del processo di produzione del prodotto "Pasta di Gragnano".

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, dovranno assoggettarsi al controllo da parte della struttura di controllo di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal presente disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
(Metodo di ottenimento)

Le condizioni ed il sistema di produzione della I.G.P. "Pasta di Gragnano" devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
La semola di grano duro utilizzata per la produzione di "Pasta di Gragnano" IGP deve avere le seguenti caratteristiche:

- umidità: non superiore al 15% sul prodotto finito;

- valori nutrizionali minimi relativi a 100 g di prodotto secco:

- valore energetico 1486 KJ
  350 Kcal
- proteine 13 g
- carboidrati 73 g
- grassi 1 g
- ceneri max 86%

Il processo produttivo per la produzione della “Pasta di Gragnano” si compone delle seguenti fasi:

- L'IMPASTO E LA GRAMOLATURA: la semola di grano duro ottenuta viene impastata con acqua, in una percentuale non superiore al 30%. La successiva fase della gramolatura, fa si che l'impasto ben lavorato diventa omogeneo ed elastico;
- L’ESTRUSIONE O TRAFILATURA: la trafilatura e' una fase molto importante per ottenere una buona qualita' del prodotto finale. Una volta ottenuto l'impasto, questo viene trafilato in stampi, ovvero in “trafile”, cioè utensili esclusivamente in bronzo, che permettono di conferire alla pasta una superficie rugosa determinandone la forma: l'impasto viene spinto contro la trafila che, grazie a fori sagomati, permette l'uscita della pasta con le forme tipiche della fantasia dei pastai gragnanesi;
- L'ESSICCAMENTO: l’essiccazione varia a seconda dei formati e comunque avviene ad una temperatura compresa tra 40 e 80°C per un periodo compreso tra le 6 e le 60 ore. E’ questo il momento più delicato di tutto il ciclo produttivo. La pasta viene ventilata più volte con aria calda. Ad ogni ciclo di ventilazione si ha la caratteristica sottofase “DELL’INCARTO”, ovvero si ha la formazione di una sorta di crosta superficiale rappresentata dalla pasta esterna completamente essiccata. Per osmosi, poiché la pasta più interna e quindi non a diretto contatto con l’aria calda dell’essiccatoio, è più umida rispetto alla pasta più esterna, trasferisce umidità alla crosta superficiale ammorbidendola nuovamente. A mano a mano che l'umidità affiora viene eliminata con i successivi cicli di ventilazione con aria calda. La fase dell’essiccamento può essere ottenuta o attraverso le celle statiche, o nei tunnel per l’essiccamento nei quali circola aria calda;
- IL RAFFREDDAMENTO E LA STABILIZZAZIONE: l'elemento finale dell'essiccazione è il raffreddatore che provvede a portare a temperatura ambiente la pasta ancora a temperatura d'essiccatoio e quindi a stabilizzare la propria temperatura prima di immetterla nell’ambiente esterno;
- IL CONFEZIONAMENTO: deve essere effettuato nella zona di produzione di cui all’art.3 entro le ventiquattro ore successive alla produzione, sia per evitare le perdite di umidità che comprometterebbero le qualità organolettiche speciali del prodotto, sia perché, la perdita di umidità e l’eccessiva manipolazione durante il trasferimento determinerebbero la rottura e il danneggiamento delle diverse forme ottenute.

Art. 6.

(Legame con l’ambiente)

La domanda di riconoscimento della “Pasta di Gragnano” IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto. La “Pasta di Gragnano” infatti è conosciuta nel mondo per la tradizione e la storicità della propria produzione che avviene da sempre con l’utilizzo di trafile in bronzo. Quest’ultime conferiscono alla pasta la caratteristica rugosità superficiale, rendendola pertanto perfettamente riconoscibile al tatto ed al gusto e particolarmente adatta a condimenti e sughi della tradizione napoletana. Altresì, da secoli il particolare e tradizionale processo di essiccamento, un tempo eseguito su stenditoi all’aperto grazie al clima mediterraneo con l’opportuna umidità ed insolazione, ancora oggi viene curato con dedizione ed esperienza, tramandata di padre in figlio, dai maestri pastai gragnanesi che sono attenti ed abili, ieri come oggi, ad evitare una ripetuta esposizione al calore causa dell’essiccamento.
La reputazione del prodotto in argomento è anche dimostrata dall’attitudine a creare formati originali nel corso dei secoli grazie alla spiccata fantasia dei pastai gragnanesi. Tali particolari formati contribuiscono a rendere la “Pasta di Gragnano” riconosciuta e riconoscibile.
I testi storici e la bibliografica relativa alla “Pasta di Gragnano” attestano che la produzione della “Pasta di Gragnano” risale al XVI – XVII secolo ed è indubbiamente legata e strettamente connessa alle vicende storiche che negli anni si sono succedute nel territorio di riferimento. Durante il Regno delle Due Sicilie a metà del secolo XIX, la fama della pasta gragnanese e dell’attività laboriosa e

sapiente dei cittadini coinvolti in tale lavorazione, acquistò notorietà, tanto che nel luglio del 1845 il sovrano Ferdinando II, in visita ai pastifici gragnanesi, accompagnato dal sindaco dell'epoca, assaggiando la Pasta di Gragnano donatagli dai pastai locali esclamò "Cibo genuino, come genuini sono gli uomini di Gragnano".
Giunti ormai alle soglie dell'unità d'Italia, la feconda attività pastaia di Gragnano contava circa 100 pastifici che davano lavoro a ben il 70% della popolazione attiva gragnanese.
A dare ancor di più il senso dell'importanza dell'attività descritta è la testimonianza, ancora visibile e riscontrabile, dell'organizzazione e addirittura della costruzione, durante tutto il 1800, dei quartieri e dei palazzi della cittadina in funzione dell'attività pastaia. Infatti, in questo periodo, poiché le strade erano adibite a veri e propri essiccatoi persino l'architettura del paese fu ridisegnata dai maggiori architetti del Regno, che determinarono a tavolino la larghezza stradale e l'altezza dei palazzi, affinché non vi fossero ostacoli alle delicate fasi della lavorazione e, in particolare all'essiccazione, che doveva beneficiare della luce e del calore del sole ad ogni ora del giorno.
Dagli inizi del secolo scorso ad oggi la tradizione e la reputazione del prodotto hanno favorito lo sviluppo del settore, contribuendo alla nascita e al consolidamento dei pastifici più grandi ed importanti ancora oggi attivi nel territorio.
Da anni si svolge a Gragnano una manifestazione tematica sulla pasta nella quale vengono rappresentati per le strade gli antichi processi di lavorazione della stessa e le tradizioni locali.

Art. 7.
(Controlli)

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per il controllo delle diverse fasi del processo produttivo della denominazione "Pasta di Gragnano" è Certiquality S.r.l. con sede in Via Gaetano Giardino n. 4, 20123 Milano, tel. 02 80691716.

Art. 8.
(Etichettatura)

Le confezioni utilizzate per la Pasta di Gragnano sono: astucci di cartone o sacchetti trasparenti, o confezioni realizzate con materiale di origine vegetale o altro materiale riciclabile, consentite dalle normative comunitarie. Le confezioni hanno un peso di 125gr, 250gr, 500 gr, o 1 kg, o 2 kg.
Sulle etichette apposte sulle confezioni medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

a) "Pasta di Gragnano" e "Indicazione Geografica Protetta" o l'acronimo "I.G.P.";
b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
c) il logo della denominazione da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Indicazione Geografica Protetta.

E'consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione è composto da un cerchio di colore blu con all'interno la scritta circolare "PASTA DI GRAGNANO" in bianco e la dicitura "IGP" di colore bronzo. Il font utilizzato per il logo è TRAJAN..
Al centro del logo vi è stilizzata una mano che tiene un fascio di grano in colore oro.
Tutto il cerchio blu è contornato da raggi inclinati formati da spighe di grano.
La grandezza del logo sarà proporzionata alla dimensione della confezione, mantenendo inalterate le proprie proporzioni.

Indici colorimetrici: oro pantone 7509 C; blu pantone 282 C

10A10070

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna»

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini di Sardegna per il tramite della regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna»;

Visto il parere formulato dalla regione autonoma Sardegna in merito alle modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 15 e 16 luglio 2010, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONICA DI SARDEGNA"

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Monica di Sardegna" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Monica di Sardegna" rosso;

"Monica di Sardegna" rosso superiore;

"Monica di Sardegna" frizzante.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale, dal vitigno Monica almeno per l'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Monica di Sardegna" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti e quelli di debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 750 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare 15 t. per ettaro.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC "Monica di Sardegna" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 e di 12 per il tipo "superiore".

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata al limite suddetto, purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva rivendicabile per ettaro per la produzione di vino DOC "Monica di Sardegna", inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza, fino al limite dell'80%, non avrà diritto alla DOC, ma potrà essere designato con la IGT "Isola dei Nuraghi". Oltre tale limite, tutto il prodotto non avrà diritto a nessuna D.O.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a DOC "Monica di Sardegna" non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a DOC "Monica di Sardegna" "superiore" non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a DOC "Monica di Sardegna" all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Monica di Sardegna rosso

- colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

- odore: intenso etereo e gradevole;

- sapore: asciutto oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Monica di Sardegna rosso superiore

- colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

- odore: intenso etereo e gradevole;

- sapore: asciutto, sapido con caratteristico retrogusto;

- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,5 % vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Monica di Sardegna frizzante:

- colore: rosso rubino;

- odore: intenso etereo e gradevole;

- sapore: secco oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia frizzante è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione "amabile".

Articolo 8
Confezionamento

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

I vini a DOC "Monica di Sardegna", ai fini dell'immissione al consumo, debbono essere confezionati solo in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio, chiusi con tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt 0,750, ad esclusione della tipologia Superiore è ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona.

10A10421

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis»

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino Carignano del Sulcis per il tramite della regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis»;

Visto il parere formulato dalla regione autonoma Sardegna in merito alle modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 15 e 16 luglio 2010, presente il funzionario della regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CARIGNANO DEL SULCIS ”

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Carignano del Sulcis" rosso;

"Carignano del Sulcis" rosso riserva;

"Carignano del Sulcis" rosso superiore;

"Carignano del Sulcis" rosato;

"Carignano del Sulcis" novello;

"Carignano del Sulcis" passito;

Articolo 2
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" rosso, riserva, superiore, rosato, novello e passito devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Carignano per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Sardegna, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del Sulcis, comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Carbonia-Iglesias e di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione dei terreni male esposti, di scarsa profondità o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e comunque idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare.

Il vino a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" superiore deve provenire esclusivamente da vigneti aventi la forma di allevamento ad alberello e alberello appoggiato.

I nuovi impianti ed i reimpianti successivi all'approvazione del presente disciplinare, escludono i sistemi espansi (tendone, pergole, palmette e forme similari).

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.500 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 3,5 a ceppo. Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 5.000 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 2,2 per ceppo.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso in numero massimo di due interventi nelle stagioni primaverile ed estiva e comunque non oltre il 15 Agosto. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le t. 11. La resa massima di uva per ettaro dei vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" rosso superiore e passito non può superare le t. 7,5. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso

un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi; oltre detto limite tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione per ceppo.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento obbligatorio in bottiglia dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora vengano superati questi limiti l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 1, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" rosso, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 12%, mentre quelle destinate alla produzione delle tipologie "rosso riserva" e "rosso superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 12,5%. Per le tipologie riserva e superiore è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Per la tipologia rosso è previsto esclusivamente un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 40 giorni.

Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Nel caso di rivendicazione della tipologia "Carignano del Sulcis" superiore non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento. Le uve destinate alla produzione delle tipologie novello e rosato, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo dell'11%.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 10 ottobre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

b) l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; può avvenire altresì su pianta, sotto tettoie, e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

c) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a 10 ettolitri;

d) il periodo di invecchiamento è di almeno 6 mesi di cui almeno tre mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo;

e) al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Carignano del Sulcis rosso:

- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, gradevolmente intenso;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Carignano del Sulcis riserva:

- colore: rosso rubino intenso;

- odore: intenso, fine;
- sapore: asciutto, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Carignano del Sulcis superiore:

- colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Carignano del Sulcis rosato:

- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: gradevolmente vinoso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Carignano del Sulcis novello:

- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, sapido;
- zuccheri riduttori residui massimi: 6 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Carignano del Sulcis passito:

- colore: dal rosso all'ambrato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: dolce, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28 g/l;
- zuccheri riduttori: minimo 5%.

E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di modificare, con un proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Per la tipologia superiore non è consentita la qualificazione riserva.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo non idonei a trarre in inganno il consumatore.

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" novello e rosato, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 1,5 litri.

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" rosso, riserva e superiore, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non inferiore a litri 0,375 e non superiore a litri 27, esclusa la damigiana.

Le bottiglie nelle quali sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" riserva, superiore e passito debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero.

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" passito deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero.

10A10422

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione

dei vini a denominazione di origine controllata «Aprilia»

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda dalla Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aprilia»;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "APRILIA"

ART. 1

La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
- Bianco di Aprilia;
- Rosso di Aprilia
- Rosato di Aprilia;
- Merlot di Aprilia

ART. 2

Il vino a denominazione di origine controllata "Aprilia" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Bianco di Aprilia

Trebbiano Toscano almeno il 50%;
Chardonnay dal 5% al 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a un massimo del 15% del totale.

- Rosso e Rosato di Aprilia

Sangiovese almeno il 50%;
Cabernet Sauvignon dal 5% al 25%;
Merlot fino dal 5% al 25%
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a un massimo del 15% del totale.

- Merlot di Aprilia

Merlot non meno dell' 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a un massimo del 15% del totale.

Limitatamente alle tipologie Bianco di Aprilia, Rosso di Aprilia e Rosato di Aprilia la base ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Aprilia», per le tipologie Bianco di Aprilia, Rosso di Aprilia e Rosato di Aprilia, potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: in provincia di Latina tutto il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina ed in provincia di Roma parte del territorio comunale di Nettuno.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal punto d'incontro fra i confini amministrativi di Aprilia e di Cisterna con il confine provinciale della provincia di Roma, il limite sale lungo il confine provinciale di Roma, sino a incontrare la ferrovia Roma-Napoli (incrocio della suddetta ferrovia con il Fosso della Mole); segue quindi la ferrovia medesima fino al punto in cui la provinciale Nettuno-Cisterna sottopassa la strada ferrata. Da questo punto prosegue lungo la provinciale Nettuno-Cisterna fino a Borgo Montello e da qui all'intersezione della medesima provinciale con il fiume Astura fino all'intersezione del fiume medesimo con la strada Grugnole-Sant'Antonio. Da qui prosegue fino alle Grugnole e successivamente ai Tre Cancelli, procede quindi sino all'intersezione della strada Grugnole-Tre Cancelli-Palmolive con la provinciale Nettuno-Velletri per proseguire fino all'incrocio del confine fra le province di Roma e Latina.

ART. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all' art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
È vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minino sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva (tonn/ettaro)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Bianco di Aprilia	14	10,5
Rosso di Aprilia	14	11,0
Rosato di Aprilia	14	11,0
Merlot di Aprilia	13	11,5

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata della vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

ART. 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa dell'uva in vino per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

ART. 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Aprilia" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche :

"Bianco di Aprilia":
- colore: giallo paglierino talora con riflessi verdolini.
- odore: intenso, caratteristico, con note floreali.
- sapore: secco, intenso, equilibrato.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"Rosso di Aprilia":
- colore: rosso rubino con riflessi granati con l'invecchiamento.
- odore: intenso, fine con sentori di frutta matura
- sapore: secco, intenso, armonico, di giusto corpo.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol

- acidità totale minima: 5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"Rosato di Aprilia":
- colore: rosa tenue
- odore: delicato, floreale
- sapore: fresco, secco, sapido.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol
- acidità totale minima: 5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

«Merlot di Aprilia»:
- colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore:secco, di corpo caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore.

ART. 7

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata "Aprilia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

ART. 8

I vini di cui all'art 1 devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità non superiore a litri 1,5 tappati con tappo di sughero o altro materiale consentito dalla norma.

Tuttavia per detti vini è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

10A10424

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina»

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina»;

Ha espresso, nella riunione del 6 luglio 2010, presente il funzionario della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI DELLA SABINA"

ART. 1

La denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» è riservata ai vini bianco e rosso, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

ART. 2

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

«Colli della Sabina» bianco:

Malvasia del Lazio minimo 50%
Trebbiano toscano e/o giallo dal 5% al 35%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per non oltre il 15%.

«Colli della Sabina» rosso:

Sangiovese dal 40% al 70%;
Montepulciano dal 15% al 40%,
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uva da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010 per non oltre il 30% .

Limitatamente alla tipologia «Colli della Sabina» bianco la base ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza indicata nel precedente comma i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina» tipologia Bianco, potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone: in provincia di Rieti tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano e, in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni di: Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Stimigliano e Torri in Sabina; in provincia di Roma, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Marcellina, Mentana e S. Angelo Romano e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Guidonia-Montecelio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina e S. Polo dei Cavalieri.
Tale zona è stata così delimitata in cartografia 1:25.000: partendo dal km 66 della s.s. n. 3 Flaminia fino ad arrivare al confine comunale di Magliano Sabina, seguendo verso nord- est lo stesso confine comunale nonché provinciale e regionale, passando per la località Colle Micotti fino ad arrivare in località Case Berardelli a quota 223, si prosegue verso sud seguendo la strada che costeggia il confine comunale incontrando le località Colle Cencelli e Colle Moretti, abbandonando la strada si prosegue nuovamente per il confine comunale di Magliano per poi proseguire sul confine comunale di Montebuono verso est fino a incontrare le località Colle Pizzuto e Casale Fiorentini, si prosegue

sul confine di Montebuono fino ad arrivare a quota 253 si prosegue verso est fino a incontrare la strada che da S. Maria Maddalena (in prossimità della quota 317) prosegue fino a Montebuono, dal bivio prendendo direzione Rocchette fino ad arrivare al km 25 della strada seguendo il confine comunale di Torri in Sabina fino a incrociare il torrente dell'Aia che a sua volta s'incrocia con la strada statale n. 313, si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino a toccare il confine con il comune di Casperia, si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino ad arrivare a incrociare il confine del comune di Selci, si prosegue per il confine comunale di Cantalupo fino ad arrivare in prossimità del km 24 della s. s. n. 313 fino ad arrivare a quota 198 si prosegue lungo il confine comunale di Cantalupo, il quale in questo punto confina con il comune di Casperia, fino ad arrivare al fosso Vallesanta dove a quota 148 inizia il confine con il comune di Roccantica, proseguendo per il fosso Vallesanta s'incontrano altri due fossi a quota 126, che delimitano il confine di Cantalupo con Roccantica, proseguendo verso sud si arriva a quota 98 e si incontra il confine del comune di Poggio Catino, si risale verso nord lungo detto confine fino a circa il km 7 della strada pedemontana passando per la località Casa Bella, si prosegue verso sud fino ad arrivare a quota 290 in prossimità della località Tiro a Segno, si prosegue ancora verso sud fino a incontrare il Fosso di Fabri che si segue fino a incontrare la strada a quota 179 in prossimità del km 43, seguendo la strada fino a incrociare il confine comunale tra Montopoli di Sabina e Poggio Mirteto, localilà S. Pietro, proseguendo verso sud si arriva al confine con il comune di Salisano, si prosegue verso sud fino a incontrare il confine comunale di Castelnuovo di Farfa, correndo lungo il torrente Farfa piegando fino ad arrivare a quota 126 con il confine del comune di Mompeo, proseguendo lungo il confine comunale verso sud fino a incrociare al km 8 la strada che congiunge Castelnuovo di Farla con Monte S. Maria, il confine prosegue verso sud fino a quota 292 da dove inizia il confine con il comune di Toffia, seguendo il fosso Racanile e arrivando a quota 125 si prosegue lungo il confine comunale di Fara Sabina fino ad arrivare al confine con la provincia di Roma con il comune di Nerola, si prosegue su detto confine in direzione nord-est fino a incrociare Valle delle Fontanelle, seguendo detta valle verso sud passando per Osteria di Nerola fino a incontrare il confine provinciale e comunale di Nerola con Scandriglia, si prosegue lungo detto confine fino a incontrare il confine del comune di Montorio Romano, passando per la località le Cese fino ad arrivare alla strada provinciale Nerola-Montorio, si prosegue lungo detta strada passando per Montorio Romano, proseguendo in direzione sud seguendo la strada provinciale Montorio-Monteflavio (in pianta risulta una mulattiera) in prossimità del km 2, proseguendo verso ovest lungo la Valle Raggia si incontra il fosso del Casali si prosegue su di esso fino ad arrivare al confine comunale tra Moricone e Montorio Romano, si prosegue su detto confine in direzione sud-est fino a incontrare la strada che prosegue in direzione del centro abitato di Moricone fino a incontrare la strada statale 633, si prosegue verso sud incrociando la località Stazzano Nuovo al km 11, proseguendo fino a costeggiare il centro abitato di Palombara Sabina, si prosegue lungo detta strada fino ad arrivare al bivio con la strada provinciale 31 per Tivoli, dove si incontra il confine del comune di Marcellina, seguendo il confine comunale si risale fino ad arrivare in località Caprareccia si scende verso sud-est costeggiando il centro abitato di Marcellina, si prosegue lungo il confine comunale passando per il fosso del Vallone, si prosegue in direzione ovest costeggiando la ferrovia Roma- Pescara passando nei pressi di Fonte Memoria fino ad arrivare al confine comunale di Guidonia- Montecelio, in località M.S. Paolo, si prosegue sul confine comunale di Guidonia- Montecelio con Tivoli fino ad arrivare sulla s.s. n. 5 Tiburtina; si prosegue verso ovest dove incontrando la ferrovia si risale in direzione nord e sempre seguendo il confine comunale si piega verso ovest costeggiando il lago di S. Giovanni e incrociando la via di Montecelio si scende verso sud fino a incontrare nuovamente la ferrovia Roma- Pescara e si prosegue in direzione ovest, si prosegue lungo detta linea ferroviaria che in prossimità del fiume Aniene riprende il confine comunale di Guidonia- Montecelio con Roma, si prosegue in direzione nord-ovest lungo detto confine fino ad arrivare al confine del comune di Mentana in prossimità del Colle S. Antonio al km 17 della via Nomentana, si prosegue lungo il confine comunale di Mentana fino ad arrivare al fosso dell'Orneto dove inizia il comune di Monterotondo costeggiando detto confine lungo il fosso Rio

della Casetta fino ad arrivare alla ferrovia Roma- Orte, si prosegue in direzione nord lungo la ferrovia passando per la località Casello del Grillo fino ad arrivare a Passo Corese si prosegue nuovamente sulla ferrovia costeggiando il fiume Tevere, si attraversano i comuni di Fara Sabina e di Montopoli Sabina, fino a incontrare il confine della provincia di Roma, proseguendo verso nord passando nel comune di Poggio Mirteto fino a incontrare nuovamente la ferrovia Roma- Orte, proseguendo lungo la ferrovia si attraversa il comune di Forano e proseguendo il comune di Stimigliano fino ad arrivare nel comune di Collevecchio dove la ferrovia si incrocia con l'autostrada Roma- Firenze al km 511, e proseguendo sull'autostrada si attraversa il comune di Magliano località Foglia, si prosegue su di essa fino a incontrare il confine comunale di Magliano Sabina che si percorre fino a riprendere l'autostrada a circa quota 43, si prosegue su di essa fino in prossimità del km 502 dove si incrocia la s.s. n. 3 Flaminia, si prosegue fino al km 66.

ART. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini previsti dal presente disciplinare.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per tipologia di vino, sono le seguenti:

- Colli della Sabina bianco
  Produzione uva (t/ha): 10
  Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50%

- Colli della Sabina rosso:
  Produzione uva (t/ha): 9
  Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare.

ART. 5

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa dell'uva in vino per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

ART. 6

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli della Sabina» bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, caratteristico, fruttato;
- sapore: dall'asciutto all'amabile, delicato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

«Colli della Sabina» rosso:
- colore: rosso rubino vivace;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore:, da secco ad amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

ART. 7

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

ART. 8

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» confezionati in bottiglie da 0,750 litri debbono essere chiuse con tappatura raso bocca.
Tuttavia per detti vini è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

10A10425

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gravina»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Gravina DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gravina»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «GRAVINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Gravina», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Gravina» bianco, «Gravina» spumante, «Gravina» passito, «Gravina» rosso, «Gravina» rosato.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Gravina» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

Gravina «bianco», anche nella tipologia «Gravina» spumante:

Greco almeno 50%;

Malvasia del Chianti almeno 20%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalle varietà di Fiano, Verdeca, Bianco di Alessano e Chardonnay per non oltre il 30%.

Gravina «rosso» e «Gravina» «rosato»:

Montepulciano almeno 40%

Primitivo almeno 20%;

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà di Aglianico, Uva di Troia, Merlot e Cabernet Sauvignon per non oltre il 30%

Gravina «Passito»

Malvasia 100%

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Gravina di Puglia Poggiorsini e in parte il territorio dei comuni di: Altamura Spinazzola tutti in provincia di Bari.

Tale zona è così delimitata: a sud-est del centro abitato di Spinazzola il limite segue in direzione est la strada per masseria Santeramo e giunta alla quota 330 segue in direzione nord-est il sentiero che raggiunge la strada per masseria Spada, seguendo questa attraversa la strada ferrata (quota 393) e proseguendo passa per le quote 438, 441, 438, 426.

A quota 426 segue in direzione sud-est la strada per la località Garagnone e prima di giungervi a quota 416 prosegue in direzione est per una retta immaginaria che unisce quota 416 con la masseria Calderoni; dalla masseria Calderoni segue in direzione sud-est la strada che passando per le quote 452, 450, 451, 454, 469, va ad incrociare in prossimità della quota 489 il confine comunale tra Spinazzola e Poggiorsini, prosegue lungo questi in direzione nord-est e a La Rocca incrocia il confine del comune di Gravina in Puglia, prosegue lungo tale confine prima in direzione nord e poi sud-est per lungo tratto fino a raggiungere la quota 487 a nord di Monte Castiglione. Da quota 487 verso sud-est segue una retta immaginaria che raggiunge la masseria Calderoni quota (432) da dove prosegue verso est lungo la strada che passa a sud della masseria Pallone e della località Azzoriddo toccando le quote 417, 422, 414, 409, 402, 407 fino a raggiungere a quota 400 la strada per Altamura; prosegue lungo questa in direzione sud-est fino alla stazione ferroviaria di Altamura.

Dalla stazione di Altamura segue il tracciato della linea ferroviaria a scartamento ridotto che inizialmente si dirige verso Gravina di Puglia e che superata la località Pacciarella piega in direzione sud-est costeggiando poi la strada statale di Matera (n. 99), sempre lungo tale strada ferrata raggiunge il confine di provincia in località di Rienzo, prosegue quindi in direzione ovest per il confine di provincia che discende verso sud fino a lambire la masseria Miccolis e quindi proseguendo verso ovest lungo il confine della provincia di Bari raggiunge in località Cucinella, lungo la strada che costeggia il torrente Basentello (km 7,200), all'incrocio con la strada che in direzione nord si immette nella strada statale di Venosa (n. 168 al km 43,100) prosegue quindi dall'incrocio in direzione nord lungo tale strada toccando le quote 391, 412, 441, 428 e raggiunta la strada statale di Venosa prosegue lungo questa verso ovest per circa 400 metri, quindi segue per breve tratto in direzione nord la strada per il sottopassaggio ferroviario e poi la strada ferrata che in direzione nord ed attraversando la località Gadone raggiunge a sud il centro abitato di Spinazzola da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, i vigneti ubicati su terreni di natura eccessivamente argillosa e con alto tenore di umidità e comunque non adatti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% Vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve.

La Regione, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di cui all'art 3.

Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione della DOC «Gravina spumante» devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di bari nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% .

Per la tipologia «Gravina» passito la resa massima di uva fresca da trasformare in vino finito non può superare il 50%.

Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Gravina» Passito, devono subire un leggero appassimento che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori non inferiore al 23%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Gravina», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Gravina» Bianco

colore: paglierino tendente al verdolino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco o amabile, fresco, sapido, armonico, delicato, talvolta lievemente vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol ;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Gravina» Rosato

colore: rosato brillante;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: secco, fresco, sapido, minerale, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Gravina» Rosso

colore: rosso rubino brillante;

odore: tipico, fruttato, con sentori di more;

sapore: secco, armonico, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 Vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Gravina» Spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;

odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;

sapore: vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Gravina» Passito

colore: giallo dorato con tenedenza all'ambrato;

odore: intenso caratteristico;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 Vol;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l

acidità volatile massima: 25 millequivalenti/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione della DOC «Gravina spumante» devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di bari nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, nomi di fantasia, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le qualificazioni: Bianco, Rosato, Rosso, Spumante, Passito devono figurare in etichetta e sono consentite ai diversi tipi di «Gravina» che presentano le rispettive caratteristiche precisate negli articoli precedenti.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

10A10428

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Puglia».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Puglia";

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della Regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Puglia»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Puglia a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Asprinio bianco b.
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Biancolella b.
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Ciliegiolo n.;
Coda di volpe b.
Falanghina b.;
Fiano b.;
Francavilla
Greco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco Maestri n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca di Candia b.;
Malvasia bianca;
Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal peduncolo rosso n.
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.
Trebbiano
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.
Vermentino b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per l'intero territorio della regione Puglia, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito e novello quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia «vino da uve stramature» rivenienti da vendemmia tardiva.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione della dicitura «Lambrusco vinificato in bianco» è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Lambrusco Maestri autorizzato alla coltivazione nella regione Puglia.

Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione della dicitura «Negroamaro vinificato in bianco» riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Negroamaro.

Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Puglia» comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 26; per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», con specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 22.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

9,5% vol per i bianchi;

9,5% vol per i rosati;

10,00 % vol per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Le uve destinate alla produzione di «vino di uve stramature» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti del 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%.

per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Puglia» passito e uve stramature è consentito l'appassimento anche sulla pianta..

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" devono essere effettuate sull'intero territorio della Regione Puglia. È fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:

«Puglia» bianco 10,0% vol;

«Puglia» rosso 10,50 % vol;

«Puglia» rosato 10,0 % vol;

«Puglia» novello 11,0% vol;

«Puglia» passito secondo la vigente normativa

«Puglia» vino da uve stramature 15,0% vol .

I vini a indicazione geografica tipica «Puglia» frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Puglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A10429

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Daunia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Daunia»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «DAUNIA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Daunia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Daunia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Biancolella b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Coda di volpe b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Greco b.;
Greco bianco b.;
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lambrusco Maestri n.;
Lambrusco n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca b.;
Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n.;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Trebbiano;
Trebbiano giallo b.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.;
Vermentino b.,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione diversi da quello oggetto di specificazione, per la provincia di Foggia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito e novello limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia «vino da uve stramature» rivenienti da vendemmia tardiva.

L'indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione della dicitura «Lambrusco vinificato in bianco» è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Lambrusco Maestri.

Art. 3.

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica «Daunia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia comprensiva dell'aumento

del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» bianco rosso e rosato a tonnellate 26, per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% per i bianchi;

10,00% per i rosati;

10,50% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Le uve destinate alla produzione di «vino di uve stramature» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Daunia» passito e uve stramature è consentito un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della regione Puglia.

È fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Daunia» bianco 10,50%;

«Daunia» rosso 11,0%;

«Daunia» rosato 11,0%;

«Daunia» novello 11,0%;

«Daunia» passito secondo la vigente normativa;

«Daunia» vino da uve stramature 15% vol.

I vini a indicazione geografica tipica «Daunia» frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati all'art. 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica «Daunia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Daunia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A10430

PROVINCIA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Alpefrutta società cooperativa agricola in liquidazione», in Pergine Valsugana e nomina del commissario liquidatore.

(*Omissis*)

Delibera:

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, Alpefrutta società cooperativa agricola in liquidazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545 *terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Pasquale Mazza, con studio in Ravina di Trento -via Herrsching, 24;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti. ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata, al Registro Imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione e alla Federazione Trentina della Cooperazione.

10A10486

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della Camera di commercio di Venezia, recante: «Nomina del conservatore del registro delle imprese». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2010).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, seconda colonna, alla quarta riga, il nominativo del nuovo conservatore del registro, il dirigente camerale «dott. Giorgio *Porziato*», deve intendersi correttamente riportato in : «dott. Giorgio *Porzionato*».

10A10568

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-198) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.